

Dr. Alberto Evangelisti

notaio

20123 MILANO-Via B. Boccaccio, 11

Tel. 48.15.110 - 48.16.788

REPERTORIO N. 5571

RACCOLTA N. 1641

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 - 7° COMMA DELLA LEGGE
22/10/1971 N° 865 FRA IL COMUNE DI S. DONATO MILANESE, IL
C.I.M.E.P. E L'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI MILANO PER LA CONCESSIONE E LA REGOLAMENTAZIONE
DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREA INCLUSA NEL VIGENTE PIANO
DI ZONA CONSORTILE DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IN
TERRITORIO DEL COMUNE DI S. DONATO MILANESE, LOTTO SD/3 BIS.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantotto, il giorno uno - del mese di
marzo.

In Milano, Via Pirelli n. 30 negli uffici del C.I.M.E.P.


Avanti a me Dr. ALBERTO EVANGELISTI Notaio in Milano,
iscritto al Collegio Notarile di Milano - con ufficio in Via
Boccaccio n. 11 - sono presenti i signori:

1 - Enrico Pescatori, nato il 20 gennaio a Corsico -
impiegato -

il quale interviene nella sua qualità di:

presidente


del Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare
- in prosieguo chiamato "C.I.M.E.P." - con sede in Milano Via
Pirelli n. 30 - C.F.: 80101970152 - domiciliato per la carica
presso il C.I.M.E.P. in Milano, in esecuzione delle
deliberazioni dell'Assemblea n. 194 in data 26 febbraio 1985



e n. 574 in data 27 aprile 1987 e vistate senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo il 3 luglio 1985 n. 58431 e 6 luglio 1987 n. 67093, che in copia conforme si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B";

Francesco Forenza, impiegato, nato il 27 febbraio 1953 ad Irsinia, che dichiara di intervenire quale Assessore Effettivo e sostituto del Sindaco il quale interviene nella sua qualità di: "pro tempore" ed in rappresentanza del Comune di S. Donato Milanese - in prosieguo chiamato "Comune" - C.F.: 84503130159 - domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 14 maggio 1987 divenuta esecutiva in data 17 giugno 1987 ai sensi della L.R. n. 12/1982, e della G.M. n. 899 in data 12 ottobre 1987 che in copia conforme si allegano al presente atto sotto le lettere "C" e "D", e giusta delega del Sindaco di detto Comune in data 22 febbraio 1988 protocollo n. 9373 che in originale si allega sotto la lettera "E".

Ingegnere Angelo Botti, nato il 3 ottobre 1945 a Borghetto Lodigiano e Dr. Fulvio Perussia, nato il 31 marzo 1946 a Milano entrambi impiegati - i quali intervengono rispettivamente nella loro qualità di: Coordinatore del servizio progettazione il primo e di Funzionario il secondo - dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Milano - con sede in Milano, viale Romagna 26 -




C.F.: 01349670156 - in prosieguo chiamato "I.A.C.P.M." per ogni effetto del presente atto domiciliati a Milano, in Viale Romagna n. 26, ed in legale rappresentanza dello stesso, i quali agiscono in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 in data 28 luglio 1987 che in copia conforme per Notar Luisa Moretti di Paderno Dugnano del 17 settembre 1987 Rep. n. 37740 si allega al presente atto sotto la lettera "F" - e giusta deliberazione di urgenza del Presidente del suddetto Ente allegato in copia conforme sotto la lettera "D" ad altro atto per me Notaio del 1° dicembre 1987 - Rep. N. 5316/1551.

Io Notaio sono certo della loro personale identità.

I medesimi previo loro accordo e mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni e premettono:

- a) che il Consiglio Regionale Lombardo, ai sensi della legge 5 agosto 1978 n. 457, con delibera n. III/1241 del 7 luglio 1983 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 35 in data 31 agosto 1983 ha approvato il Programma della localizzazione degli interventi di edilizia economica e popolare;
- b) che nel Comune di S. Donato Milanese è stato localizzato un intervento di Lire 3.000.000.000.= (tremiliardi) per la costruzione di alloggi previsti dalla legge 5 agosto 1978 n. 457/4° Biennio;
- c) che lo stanziamento sopra indicato che lo I.A.C.P.M. ha a



disposizione per la realizzazione dell'insediamento residenziale è onnicomprensivo delle spese sia per la costruzione degli alloggi, sia per il pagamento del corrispettivo del diritto di superficie;


d) che il Comune di S. Donato Milanese è aderente al C.I.M.E.P.;

e) che in detto Comune è vigente il Piano di Zona consortile approvato con D.M. n. 260 del 28 aprile 1971 e successive modifiche ed integrazioni;

f) che l'I.A.C.P.M. ha inoltrato istanza al Presidente del C.I.M.E.P. ed al Sindaco del Comune di S. Donato Milanese ai sensi dell'articolo 35 - 6° comma della legge 865/71, per ottenere la concessione del diritto di superficie su aree residenziali in Comune di San Donato Milanese, invocando l'applicazione dell'articolo 35 - 10° comma della ripetuta legge 865/71;

g) che il C.I.M.E.P. con deliberazione n. 599 del 13 settembre 1984 d'intesa con il Comune di S. Donato Milanese ha individuato le aree residenziali nel lotto SD/3 bis da concedere in diritto di superficie, ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, allo I.A.C.P.M. per la realizzazione di edifici di edilizia residenziale pubblica;

h) che l'Assemblea del C.I.M.E.P., con deliberazione n. 27 del 30 marzo 1973 ha determinato, tra l'altro, i criteri



di cui al 14° comma dell'articolo 35 della citata legge 865/71 valevoli nel territorio dei Comuni consorziati;

i) che, per l'attuazione del predetto Piano di Zona, il C.I.M.E.P. ha in corso di acquisizione, mediante esproprio, aree a parte del lotto SD/3 bis in esse compresa quella occorrente per la realizzazione del nuovo insediamento.

Tutto ciò premesso il C.I.M.E.P., in persona del suo costituito legale rappresentante, che agisce in esecuzione della delibera sopracitata

CONCEDE


per l'attuazione del vigente PEEP consortile all'I.A.C.P.M., che in persona dei suoi costituiti legali rappresentanti accettano, ai sensi dell'articolo 35 - 7° comma della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, il diritto di superficie sul seguente immobile:

- area residenziale in Comune di San Donato Milanese della superficie di metri quadrati settemilacinquecentonove e decimetri ventitre (mq. 7.509,23) costituente parte del lotto SD/3 bis.

COERENZE:

a nord-ovest: Via Morandi - indi con salto rientran-
te beni al mapp. 273;

a nord-est : beni al mapp. 273 - indi con salto
saliente beni al mapp. 37a;



a sud-est : beni ai mapp. 277 - 37 $\frac{1}{2}$ c;

a sud-ovest : area incensita a mezzeria fosso tombi
nato.

Nel vigente Catasto Terreni del Comune di San Donato Milanese detto immobile è censito alla Partita 1836 in Ditta "S.p.A. IMMOBILIARE METANOPOLI" con sede in Milano foglio 17, infra la maggior consistenza del mappale 37 Ha 04,66.10 sem. ir. classe I, R.D. Lire 9641,49 - 8855,90.


L'area su cui è stato costituito il diritto di superficie per effetto del frazionamento predisposto dal geometra Gian Luigi Cottini su estratto di mappa 72218 rilasciato il 16 ottobre 1984 - tipo n. 18/84, approvato dall'U.T.E. di Milano il 10 febbraio 1985 protocollo n. 87337 confermato di validità dallo stesso ufficio il 23 giugno 1987 protocollo n. 66939 depositato presso il Comune di San Donato Milanese il 18 giugno 1987, è individuata nella mappa del vigente Catasto Terreni del Comune di San Donato Milanese con i seguenti mappali:

Foglio 17 mappale 276 (ex 37 C) Ha 00.71.30

Foglio 17 mappale 37 $\frac{1}{2}$ sub. B Ha 00.02.70

L'originale del suindicato tipo di frazionamento andrà consegnato ai competenti uffici nei modi e termini di legge.

L'intera area oggetto del diritto di superficie è meglio raffigurata con delimitazione in rosso nella pianta planimetrica che, previo esame e sottoscrizione dei



contraenti e me Notaio, qui si allega sub. "G".

Il diritto di superficie di cui sopra viene costituito con effetto reale dalla data di acquisizione del terreno da parte del C.I.M.E.P. e sotto condizione sospensiva dell'acquisizione medesima.

Il diritto di superficie sopra concesso si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari alla esecuzione delle opere previste dai progetti approvati dal Comune.


La concessione del diritto di superficie è disciplinata dalle seguenti clausole contrattuali:

ARTICOLO 1

La durata della concessione del diritto di superficie viene fissata in anni novanta (90) a partire dalla data di immissione dell'I.A.C.P.M. nel possesso dell'area concessa. Alla scadenza della concessione, gli immobili costruiti, e le loro pertinenze, diverranno automaticamente di proprietà dell'Ente proprietario del suolo senza pagamento di indennità alcuna da parte del medesimo.

ARTICOLO 2


Il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie dell'area di cui agli allegati viene convenuto tra il C.I.M.E.P., il Comune di S. Donato Milanese e l'I.A.C.P.M. in Lire 159.627.000.= (centocinquantanovemilioneicentoventisettemila) salvo conguaglio, corrispondenti al costo presunto di



esproprio (Lire 13.000.=) dell'area residenziale concessa, nonché delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (nella misura di mq. 26,5 ogni 100 mc. edificabili), per complessivi mq. 12.279.=

In relazione ai maggiori costi sostenuti dall'I.A.C.P.M. per lo spostamento dell'intervento edilizio nel lotto 5D/3 bis, dopo la originaria localizzazione nel lotto 5D/8 e la successiva nel lotto 5D/14, invece che dall'I.A.C.P.M. la somma di Lire 159.627.000.= (centocinquantanovemilioneiseicentotrentasettemila) sarà pagata al C.I.M.E.P. dal Comune di S. Donato Milanese, il quale si obbliga in tal senso verso il C.I.M.E.P. stesso, autorizzandolo fin d'ora ad utilizzare, per l'esatta esecuzione di tale obbligazione, quota parte dei proventi del mutuo di Lire 250.000.000.= (duecentocinquanta milioni) ex art. 3 L. 94/82 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.

La somma di Lire 159.627.000.= (centocinquantanovemilioneiseicentotrentasettemila) è soggetta a conguaglio in relazione ai costi effettivi di esproprio e di acquisizione delle aree. Il conguaglio, provvisorio o definitivo, verrà effettuato, ad iniziativa del C.I.M.E.P., sulla base sia della definitiva liquidazione delle indennità di esproprio calcolate secondo la normativa vigente, sia delle determinazioni consensuali di tali indennizzi pattuiti con i proprietari espropriati ed espropriandi nonché degli acquisti effettuati in pendenza di



esproprio.

Il conguaglio, positivo e negativo, viene convenuto tra le parti a carico o a favore del Comune di San Donato Milanese, il quale si obbliga in tal senso nei confronti del C.I.M.E.P.

ARTICOLO 3

A titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, l'I.A.C.P.M. al Comune di San Donato Milanese la somma di Lire 50.000.000.= (cinquanta milioni).

Il versamento di tale somma è stato prima d'ora con mandato n. 104 del 23 settembre 1987.


ARTICOLO 4

Danno atto le parti contraenti che il C.I.M.E.P. avendo concluso la procedura di occupazione d'urgenza ha consegnato all'I.A.C.P.M. l'area in oggetto prima d'ora.

ARTICOLO 5

Sull'area concessa in diritto di superficie, sarà realizzato dallo I.A.C.P.M. in conformità alle risultanze del vigente Piano di Zona consortile e del Regolamento Edilizio vigente nel Comune di San Donato Milanese un edificio della volumetria complessiva di mc. diciottomila (18.000) avente le caratteristiche costruttive e tipologiche risultanti dalle planimetrie allegata alla concessione edilizia n. 1447 del 29 aprile 1985 rilasciata dal Comune all'I.A.C.P.M. -

Il Comune si riserva di far eseguire in qualsiasi momento,



durante il corso dei lavori, ispezioni o visite di controllo al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate dal Comune.

ARTICOLO 6


Gli alloggi realizzati dall'I.A.C.P.M. saranno assegnati in locazione.

L'assegnazione dei medesimi, la determinazione dei canoni di locazione e la loro revisione periodica avverranno in conformità al D.P.R. n. 1035 del 30 dicembre 1972 e successive integrazioni e modificazioni.

Peraltro, in conformità al punto f) della delibera del Consiglio Regionale del 24 marzo 1983 n. III/1136, una quota non inferiore al 50% (cinquanta per cento) degli alloggi realizzati sarà riservata per l'assegnazione a soggetti residenti nel Comune sede dell'intervento, purchè inseriti in graduatoria con un punteggio non inferiore a punti tre, fatta eccezione per le categorie speciali alle quali tale limitazione non viene applicata.

ARTICOLO 7

Il Comune si impegna ad eseguire o a completare le opere di urbanizzazione necessarie a garantire la funzionalità dell'insediamento dell'I.A.C.P.M. in tempo utile affinché le stesse risultino ultimate e completamente agibili al momento della consegna degli alloggi agli aventi diritto.



ARTICOLO 8

I lavori di costruzione dell'edificio residenziale hanno avuto inizio entro il periodo di validità della concessione edilizia rilasciata dal Comune di S. Donato Milanese e devono essere ultimati entro tre anni dalla data della stessa.

I lavori si intendono ultimati alla data del relativo verbale che verrà inviato al Comune ed al C.I.M.E.P. a cura dello I.A.C.P.M. -


ARTICOLO 9

Il termine di ultimazione dei lavori relativi all'edificio residenziale potrà essere prorogato, a richiesta dello I.A.C.P.M., per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore.

ARTICOLO 10

Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dal concessionario, dovrà applicarsi, in aggiunta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e dai regolamenti comunali, anche la decadenza della concessione con conseguente estinzione del diritto di superficie:

- a) qualora lo I.A.C.P.M. non proceda all'inizio o all'ultimazione dei lavori di costruzione dell'edificio entro trenta giorni dalla scadenza del termine ultimativo che il Sindaco del Comune avesse concesso al medesimo per l'inizio ed il completamento delle opere in questione;




- b) qualora lo I.A.C.P.M. realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste in convenzione, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- c) qualora si verificano modifiche negli scopi istituzionali dell'Ente concessionario;
- d) qualora lo I.A.C.P.M. o suoi aventi causa pongano in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento residenziale è stato realizzato;
- e) qualora si verifichi lo scioglimento dello I.A.C.P.M.;
- f) qualora il concessionario non provveda all'integrale pagamento delle somme determinate al precedente art. 3 nei termini ivi previsti.

La decadenza è dichiarata, previa diffida, con deliberazione del Consiglio Comunale e dell'Assemblea del C.I.M.E.P. da trasciversi a spese del Comune e da notificarsi nelle forme di rito sia allo I.A.C.P.M. o suoi aventi causa, sia agli altri eventuali interessati.

ARTICOLO 11

I componenti autorizzano la trascrizione immediata del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ed il C.I.M.E.P. rinuncia al diritto di ipoteca legale ed esonera il Conservatore dei Registri Immobiliari dall'iscrizione d'ufficio e da ogni



responsabilità al riguardo, prestando inoltre garanzia da evizione.

ARTICOLO 12

Le spese del presente atto e sue inerenti e conseguenti sono a carico dello I.A.C.P.M., il quale intende avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dal T.U. sull'edilizia economica e popolare 28 aprile 1938 n. 1165, dalla legge 14 febbraio 1963 n. 60, dagli articoli 66 e 74 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, dall'articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1972 n. 601, salvo altre.

Esente da bollo ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 pubblicato sulla G.U. 3 marzo 1973 n. 58.

Il C.I.M.E.F. come rappresentato ai sensi della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 mi consegna la prescritta dichiarazione di destinazione urbanistica rilasciata dal Comune di San Donato Milanese il 9 febbraio 1988 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "H".

Le parti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati in quanto dichiarano di averne previa ed integrale conoscenza.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto ai componenti i quali da me interpellati hanno dichiarato essere il tutto conforme al vero e alla loro volontà e con me lo sottoscrivono e firmano in margine agli altri fogli.

Atto in parte dattiloscritto ed in parte manoscritto da



persona di mia fiducia su quattro fogli occupati per facciate
quattordici - presente compresa.

Firmato: Enrico Pescatori


Firmato: Francesco Fiorenza

Firmato: Angelo Botti

Firmato: Fulvio Perussia

Firmato: Notaio Alberto Evangelisti

vi è il segno del sigillo



Attestato: P. n. 3571/164

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Dirigente per le Convenzioni
Carlo Bizio



C. I. M. E. P.
CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLARE
20124 MILANO - VIA PIRELLI, 30

N. 194 reg. Del. 85

N. 1568 di Prot. del. 27.2.85 Convocazione 1^a Seduta Publica

ESTRATTO DEL VERBALE
DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

L'anno millenovecento ottantacinque addi ventisei del mese di febbraio
alle ore diciassette in Milano - Palazzo Isimbardi
sotto la presidenza del Sig. ENRICO PESCATORI (Presidente del C.I.M.E.P.)

Presenti i rappresentanti degli Enti membri: Pescatori Enrico (Amministrazione Provinciale); Villa Giovanni (Agrate Brianza); Tagliabue Luigi (Assago); Colombo Dario (Bareggio); Riboni Giacomo (Basiglio); Monguzzi Franco (Bassano); Sgarabella Vincenzo (Bollate); Galbiati Edoardo (Bovisio Masciago); Sioli Maurilio (Brugherio); Vergani Cesare (Burago Molgora); Galli Aldino (Bussero); Mangiagalli Rita (Cambiago); Brambilla Angelo (Caponago); Sala Mario (Casarile); Calloni Floriano (Cavenago); Beretta Roberto (Cernusco sul Naviglio); Cattaneo Luigi (Cesano Boscone); Elli Gianni (Cesano Maderno); Trezzi Vittorio (Cinisello Balsamo); Biscia Francesco (Collegno Monzese); Grassi Matilde (Concorezzo); Riitano Pasquale (Cormano); Amici Mario (Cesate); Mazzoleni Antonio (Gorgonzola); Saini Achille (Gudo Visconti); Giambelli Federico (Lacchiarella); Manenti Severo (Linate); Valtorta Giuseppe (Lissone); Gusmaroli Angelo (Locate Triulzi); Ruffo Alberto (Commissario Prefettizio per Comune Macherio); Giudice Roberto (Mediglia); Motini Maurizio (Milano); Viganò Alfredo (Muggiò); Parma Renato (Nova Milanese); Scatena Mauro (Novate Milanese); Marchetto Franco (Noviglio); Tarenzi Giuseppe (Opera); Timini Angelo (Pantigliate); Di Risio Vincenzo (Pero); Tremolada Pierangelo (Pessano con Bornago); Pozzi Carlo (Pioletto); Anile Salvatore (Rozzano); Lupi Oreste (San Donato Milanese); Favari Gianfranco (San Giuliano M.se); Cottini Carlo (Segrate); Caputo Giovanni (Senago); Cerri Mario (Settala); Albuzzi Paolo (Varedo); Fontana Pietro (Vermezzo); Lombardi Flavio (Vignate); Citterio Luigi (Vimercate); Manca Camillo (Vimodrone); Salvatori Ferdinando (Vizzolo Predabissi); Tosi Luigi (Zibido San Giacomo).

Assenti i rappresentanti degli Enti membri di: Arcore, Arese, Bellinzago L., Bresso, Buccinasco, Carpiano, Carugate, Cassina de' Pecchi, Cornaredo, Corsico, Cusano M., Desio, Gaggiano, Garbagnate, Gesate, Limbiate, Liscate, Melegnano, Merlino, Monza, Ornago, Paderno Dugnano, Paullo, Peschiera B., Pieve Emanuele, Pogliano M., Pregnana M., Rho, Sedriano, Sesto San Giovanni, Settimo M., Trezzano s/N., Vanzago, Veduggio al Lambro, Vernate, Villasanta, Zelo Surrigone.

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Raffaella MARCHESI.

in complesso si hanno i seguenti risultati: presenti N. 54 assenti N. 37

Pertanto la seduta è legale.

OMISSIS

OGGETTO: Concessione in diritto di superficie all'I.A.C.P.M. di una area a parte del lotto SD/3 bis del PEEP consortile. Convenzione ai sensi dell'art.35-7° comma della legge 22.10.1971 n.865 fra il C.I.M.E.P., il Comune di S.Donato Milanese e l'I.A.C.P.M. per la realizzazione sulla suddetta area di edifici di edilizia sovvenzionata ex lege 457/78.



p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Dirigente delle Convenzioni
Carlo Dorio



Ordine del Giorno Assemblea Consortile del 26.2.1985

RELAZIONE
CD/ml

Oggetto: - Concessione in diritto di superficie all'I.A.C.P.M. di una area a parte del lotto SD/3 bis del P.E.E.P.consortile.
- Convenzione ai sensi dell'art.35 - 7° comma - della legge 22.10.1971 n. 865 fra il C.I.M.E.P., il Comune di S.Donato Milanese e l'I.A.C.P.M. per la realizzazione sulla suddetta area di edifici di edilizia sovvenzionata ex lege 457/78.

Onorevole Assemblea,

la Regione Lombardia con deliberazione n.III/1241 del 7.7.1983, ha approvato il programma degli interventi di edilizia sovvenzionata ai sensi della legge 5.8.1978 n. 457 - 2° quadriennio, localizzando in Comune di S.Donato M.un intervento di L.3.000.000.000.

Il C.I.M.E.P. con propria deliberazione in data 13.9.1984 n.599 ha individuato, di intesa con il Comune di S.Donato M.l'area da concedersi in diritto di superficie all'I.A.C.P.M.per la realizzazione di edifici della volumetria di mc.18.000.


Considerato che per l'attuazione del Piano di Zona consortile il C.I.-M.E.P. ha in corso di acquisizione mediante esproprio aree a parte del lotto SD/3 bis in esse comprese quella da concedersi in diritto di superficie all'I.A.C.P.M. si propone che codesta on.le Assemblea approvi la concessione in diritto di superficie all'I.A.C.P.M. medesimo, della area residenziale di mq.7.509,23 indicata con bordo rosso nella planimetria allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A".

Tra il C.I.M.E.P., il Comune di S.Donato M. e l'I.A.C.P.M. sono stati anche raggiunti gli accordi previsti dall'art. 35 della legge 865/71 che sono riportati nello schema di covnensione allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B".

Tutto ciò premesso, si propone che codesta onorevole Assemblea,

d e l i b e r i

- 1) di concedere in diritto di superficie all'I.A.C.P.M.l'area residenziale di mq.7.509,23 a parte del lotto SD/3 bis indicata con bordo rosso nella planimetria allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A",per un corrispettivo di L.98.232.000;




p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Dirigente l'Ufficio Convenzioni
Carlo Dorio



- 2) di approvare lo schema di convenzione ex art.35-7° comma della legge 865/71 allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B";
- 3) di autorizzare il Presidente o uno dei Vice Presidente del C.I.M.E.P. a sottoscrivere la convenzione di cui sopra ed a porre in essere tutti gli atti necessari per dare alla presente decisione completa attuazione, in essi compresi quelli della esatta individuazione catastale dell'area da concedersi in diritto di superficie.

IL PRESIDENTE

F.to E. PESCATORI






ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA N. 194 DEL 26-2-85

IL PRESIDENTE

F. lo E. PESCATORI


p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Dirigente l'Ufficio Convenzioni
Carlo Dario



p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Dirigente Ufficio Convenzioni
Carlo Dorio

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERA N. 194 DEL 26-2-85

F.10



CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.35 -7° COMMA DELLA LEGGE 22/10/1971
N°865 FRA IL COMUNE DI S.DONATO MILANESE IL CIMEP E L'ISTITUTO
AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO PER LA CON
CESSIONE E LA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DI ARZA
INCLUSA NEL VIGENTE PIANO DI ZONA CONSORTILE DI EDILIZIA ECONOMICA
E POPOLARE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI S.DONATO MILANESE -----
LOTTO SD/3 BIS.

* * * * *

L'anno
il giorno
del mese di
avanti a me
notaio in
sono presenti i signori


- nato a

il , il quale interviene nella sua qualità di
del Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia
Popolare - in prosieguo chiamato "C.I.M.E.P." - domiciliato per la
carica presso il CIMEP in Milano, Via Pirelli 30, in esecuzione del
la deliberazione n° in data ed approvata dal
Comitato Regionale di Controllo il atti n° ,
allegata in copia conforme al presente atto sotto la lettera " " ;

- nato a

il , il quale interviene nella sua qualità di
del Comune di S. Donato Milanese - in prosieguo chia
mato "Comune"- domiciliato per la carica presso la Residenza Municip
pale, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n°
in data ed approvata dal Comitato Regionale di Con
trollo il atti n° , allegata in copia con
forma al presente atto sotto la lettera " " ;





p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Dirigente Ufficio Convenzioni
Carlo Dorio



- nato a il
a nato a il

i quali intervengono rispettivamente nella loro qualità di
e di dell'Istituto Autonomo
per la Case Popolari della Provincia di Milano - in prosieguo chiama
to "IACPM" per ogni affatto dal presente atto domiciliati a Milano,
in Viale Romagna n° 26, ed in legale rappresentanza dello stesso, i
quali agiscono in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Am
ministrazione in data allegata in copia conferma al pre
sente atto sotto la lettera " " ;

Detti componenti della cui identità personale lo Notaio sono certo e
che d'accordo con me rinunciano all'assistenza dei testimoni premat
tono :



- a) - che il Consiglio Regionale Lombardo, ai sensi della legge 5/8/78 n°457, con delibera n° III/1241 del 7/7/1983 pubblicata sul Bollettino Uff
ficiale della Regione n° 35 in data 31/8/1983 ha approvato il Programma del
la localizzazione degli interventi di edilizia economica e popolare;
- b) - che nel Comune di S. Donato Milanese è stato localizzato un
intervento di L. 3.000.000.000 per la costruzione di alloggi
previsti dalla legge 5/8/78 n° 457 - 2° Quadriennio
- c) - che lo stanziamento sopra indicato che lo IACPM ha a disposizio
ne per la realizzazione dell'insediamento residenziale, è omnicom
prensivo delle spese sia per la costruzione degli alloggi, sia
per il pagamento del corrispettivo del diritto di superficie;
- d) - che il Comune di S. Donato Milanese è aderente al CIMEP;
- e) - che in detto Comune è vigente il piano di Zona consortile appro
vato con D.M. n° 260 del 28/4/71 e successive modifiche ed inte
grazioni;
- f) - che lo IACPM ha inoltrato istanza al Presidente del CIMEP ed al
Sindaco del Comune di S. Donato Milanese ai sensi dell'art.35
6° comma della legge 865/1971, per ottenere la concessione del di
ritto di superficie su aree residenziali in Comune di San Donato Mi
lanese, invocando l'applicazione dell'art.35-10° comma della

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Dirigente Ufficio Convenzioni
Carlo Dorio



ripetuta legge 865/1971;

- g) - che il CIMEP con deliberazione n° 599 del 13/9/1984 -----
d'intesa con il Comune di San Donato Milanese ha individuato
le aree residenziali nel lotto SD/3 bis da concedere in diritto
di superficie, ai sensi dell'art.35 della legge 22/10/1971
n°865, allo IACPM per la realizzazione di edifici di edilizia re-
sidenziale pubblica;
- h) - che l'Assemblea del CIMEP, con deliberazione n°27 del 30/3/1973
ha determinato, tra l'altro, i criteri di cui al 14° comma dell'arti-
colo 35 della citata legge 865/71 valevoli nel territorio dei Co-
muni consorziati;
- i) - che, per l'attuazione del predetto Piano di Zona, il CIMEP ha in
corso di acquisizione, mediante esproprio, le aree a parte del
lotto SD/3 bis in essa compresa quella occorrente per la realiz-
zazione del nuovo insediamento.




Tutto ciò premesso, il C.I.M.E.P., in persona del suo
il quale agisce in esecuzione della deliberazione sopracitata

C O N C E D E

per l'attuazione del vigente P.E.E.P. consortile, allo I.A.C.P.M.
ai sensi dell'art.35 - 7° comma - della legge 22.10.1971 n.865
il diritto di superficie sull'area residenziale di mq.7.509,23
a parte del lotto SD/3 bis indicata con bordo rosso sulla
planimetria allegata sotto la lettera .
Tale area è individuata nel vigente Catasto Terreni del Comu-
ne di San Donato Milanese come segue:

foglio n. mappale

coerenze: a nord :
 ad est :
 a sud :
 ad ovest :



p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Dirigente l'Ufficio Convenzioni
Carlo Dorio

Il diritto di superficie di cui sopra viene costituito con fatto reale dalla data di acquisizione del terreno da parte del C.I.M.E.P. e sotto condizione sospensiva dell'acquisizione medesima.

Il diritto di superficie sopra concesso si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari alla esecuzione delle opere previste dai progetti approvati dal Comune.

La concessione del diritto di superficie è disciplinata dalle seguenti clausole contrattuali:

ART. 1

La durata della concessione del diritto di superficie viene fissata in anni 90 a partire dalla data di immissione dello IACPM nel possesso dell'area concessa.


Alla scadenza della concessione, gli immobili costruiti, e la loro pertinenza, diverranno automaticamente di proprietà dell'Ente proprietario del suolo senza pagamento di indennità alcuna da parte del medesimo.

ART. 2

Il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie dell'area di cui agli allegati è stato convenuto in L. 98.232.000 corrispondente al costo presunto di esproprio (L. 8.000) dell'area residenziale concessa, nonché delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (nella misura di mq. 26,5 ogni 100 mc. edificabili), per complessivi mq. 12.279.

La suddetta somma di L. 98.232.000 sarà conguagliata dal CIMEP o dallo IACPM all'atto della definitiva liquidazione dell'indennità di esproprio calcolata ai sensi del titolo II della legge 22/10/71 n°865 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale somma sarà versata dallo IACPM al CIMEP entro 30 giorni dalla richiesta documentata del CIMEP stesso e comunque entro 30 giorni dalla stipula del presente atto.



p. IL SINDACO GENERALE
Il Dirigente per le Convenzioni
Carlo Corio

ART. 3

A titolo di contributo per la realizzazione della opera di urbanizzazione primaria e secondaria, lo IACPM verserà al Comune di San Donato Milanese la seguenti somme:

- a) £. 81.000.000 corrispondenti a £. 4.500 al mc. edificabile per le opere di urbanizzazione primarie (mc. 18.000);
- b) £. 72.900.000 corrispondenti a £. 4.050 al mc. edificabile per le opere di urbanizzazione secondarie (mc. 18.000).

Il versamento di tali somme avverrà come segue:

- £. 38.475.000 al momento della stipulazione del presente atto e comunque al rilascio della concessione edilizia;
- £. 38.475.000 entro 6 mesi da tale data;
- £. 38.475.000 entro 12 mesi da tale data;
- £. 38.475.000 entro 18 mesi da tale data.

Sulle somme rateizzate verrà conteggiato l'interesse legale.




ART. 3 BIS

In considerazione della particolare ubicazione dell'intervento, l'I.A.-C.P.M. dovrà eseguire opere di contenimento da rumore di aerei, alla cui spesa il Comune di San Donato Milanese concorrerà mediante la utilizzazione degli oneri di urbanizzazione primaria.

Resta inteso però che, prima della stipula della convenzione e comunque prima dell'inizio dei versamenti degli oneri di urbanizzazione primaria, l'I.A.C.P.M. dovrà presentare al Comune di San Donato Milanese il progetto particolareggiato esecutivo delle opere di contenimento da rumore ed il relativo computo metrico estimativo, per stabilire, di comune accordo, l'importo relativo al concorso spese da parte del Comune di San Donato Milanese ed il relativo importo di decurtazione dagli oneri di urbanizzazione primaria ".

ART. 4

Danno atto le parti contraenti che il CIMEP avendo concluso la procedura di occupazione d'urgenza ha consegnato allo IACPM l' area in oggetto prima d'ora.



p. II. DIRETTORE GENERALE
II Dirigente per le Convenzioni
Carlo Curio



ART. 5

Sull'area concessa in diritto di superficie, sarà realizzato dallo IACPM in conformità alla risultanza del vigente Piano di Zona consortile e del Regolamento Edilizio vigente nel Comune di S. Donato Milanese n° 1 edifici della volumetria complessiva di mc. 18.000 aventi le caratteristiche costruttive e tipologiche risultanti dalla planimetria allegata alla concessione edilizia n° dal rilasciata dal Comune allo IACPM.

Il Comune si riserva di far eseguire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, ispezioni o visite di controllo al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate dal Comune.

ART. 6

Gli alloggi realizzati dallo IACPM saranno assegnati in locazione.

L'assegnazione dei medesimi, la determinazione dei canoni di locazione e la loro revisione periodica avverranno in conformità al D.P.R.n. 1035 del 30.12.1972 e successive integrazioni e modificazioni.

Peraltro, in conformità al punto f) della delibera del Consiglio Regionale del 24.3.1983 n. III/1136, una quota non inferiore al 50% degli alloggi realizzati sarà riservata per l'assegnazione a soggetti residenti nel Comune sede dell'intervento, purchè inseriti in graduatoria con un punteggio non inferiore a punti 3, fatta eccezione per le categorie speciali alle quali tale limitazione non viene applicata.


ART. 7

Il Comune si impegna ad eseguire o a completare le opere di urbanizzazione necessarie a garantire la funzionalità dell'insediamento dello IACPM in tempo utile affinché le stesse risultino ultimata e completamente agibili al momento della consegna degli alloggi agli aventi diritto.

ART. 8

I lavori di costruzione dell'edificio residenziale hanno avuto inizio entro il periodo di validità della concessione edilizia e devono essere ultimati entro 3 anni dalla data della stessa.

I lavori si intendono ultimati alla data del relativo verbale che verrà inviato al Comune ed al CIMEP a cura dello IACPM.



p. IL SEGRETARIO GENERALE,
Il Dirigente delle Convenzioni
Ciro Esposito

ART. 9



Il termine di ultimazione dei lavori relativi all'edificio residenziale potrà essere prorogato, a richiesta dello IACPM, per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore.

ART. 10

Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dal concessionario, dovrà applicarsi, in aggiunta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e dai regolamenti comunali, anche la decadenza della concessione con conseguente estinzione del diritto di superficie:

- a) - qualora lo IACPM non proceda all'inizio o all'ultimazione dei lavori di costruzione dell'edificio entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimativo che il Sindaco del Comune avesse concesso al medesimo per l'inizio ed il completamento della opere in questione;
- b) - qualora lo IACPM realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste in convenzione, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- c) - qualora si verificano modifiche negli scopi istituzionali dell'Ente concessionario;
- d) - qualora lo IACPM o i suoi aventi causa pongano in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano la finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento residenziale è stato realizzato;
- e) - qualora si verifichi lo scioglimento dello IACPM;
- f) - qualora il concessionario non provveda all'integrale pagamento delle somme determinate ai precedenti artt. 2 e 3 nei termini ivi previsti.

La decadenza è dichiarata, previa diffida, con deliberazione del Consiglio Comunale e dell'Assemblea del CIMEP da trascriversi a spese del Comune e da notificarsi nelle forme di rito sia allo IACPM o ai suoi aventi causa, sia agli altri eventuali interessati.



p. II. SEGRETARIO GENERALE
Dirigente Delegato
Carlo Bono



ART. 11

I componenti autorizzano la trascrizione immediata del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ed il CIMEP rinuncia al diritto di ipoteca legale ed esonera il Conservatore dei Registri Immobiliari dall'iscrizione d'ufficio e da ogni responsabilità al riguardo, prestando inoltre garanzia da evizione.

ART. 12


La spese del presente atto e sua ineranti e conseguenti sono a carico dello IACPM, il quale intenda avvalersi dalle agevolazioni fiscali previste dal T.U. sull'edilizia economica e popolare 28/4/1938 n°1165, dalla legge 14/2/1963 n°60, dagli articoli 66 e 74 della legge 22/10/1971 n°865, dall'art.32 del D.P.R. 29/9/1972 n°601, salvo al tre.

Esente da bollo ai sensi dell'art.26 del D.P.R. 30/12/1972 n°1035 pubblicato sulla G.U. 3/3/1973 n°58.

IL PRESIDENTE
F.to E. PESCATORE



p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Dirigente I. S. S. Convegni
Carlo Biorio



Il Presidente aveva in precedenza diramato l'allegata relazione.




La proposta del Presidente viene messa a votazione; al riscontro dei voti eseguitosi con l'assistenza dei designati scrutatori:

| | |
|---------------------|--|
| - GUSMAROLI ANGELO | - Sindaco del Comune di LOCATE TRIULZI |
| - VERGANI CESARE | - Sindaco del Comune di BURAGO MOLGORA |
| - VALTORTA GIUSEPPE | - Assessore del Comune di LISSONE |

la proposta stessa risulta approvata, per alzata di mano
con voti favorevoli n. 54 contrari n. //
astenuiti //

IL PRESIDENTE
f.to ENRICO PESCATORI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa RAFFAELLA MARCHESI






Publicata all'Albo Pretorio
dal 19.6.85 al 4.7.85

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
nella seduta del 3.7.85 prot. n. 58431

VISTO

IL SEGRETARIO
F.to. Antonicci

IL PRESIDENTE
F.to. Baueri



LA PRESENTE È STATA CONFORME
ALLA... IN ATTI
... 14 F3CLL.

Milano, 29 FEB. 1988




p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Dirigente Carlo Dorio

Carlo Dorio

IL PRESIDENTE

[Signature]




Allegato "B" al Rep. n. 5582/1641

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Dirigente P.U. Convegni
Carlo Durio

C. I. M. E. P.

CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLARE

20124 MILANO - VIA PIRELLI, 30



N. 574 reg. Del. '87

N. 4625 di Prot. del 28.4.87 Convocazione I Seduta Publica

**ESTRATTO DEL VERBALE
DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO**

L'anno millenovecento ottantasette addi ventisette del mese di aprile
alle ore diciassette in Milano - Palazzo Isimbardi
sotto la presidenza del Sig. ENRICO PESCATORI (Presidente del C.I.M.E.P.)

Presenti i rappresentanti degli Enti membri: Pescatori Enrico (Amministrazione Provinciale); Villa Giovanni (Agrate Brianza); Boatti Antonello (Bareggio); Cocchiario Luigi (Bollate); Santaroglio Raineri (Bovisio Masciago); Calaminici Arturo (Bresso); Corbetta Raffaele (Brugherio); Ruzittu Antonio (Buccinasco); Casiraghi Enzo (Burago Molgora); Colombo Flavio (Bussero); Colombo Mario (Cambiago); Brambilla Mauro (Caponago); Leani Mario (Carpiano); Protti Franco (Carugate); Anelli Angelo (Casarile); Calloni Floriano (Cavenago); Beretta Roberto (Cernusco sul Naviglio); Vergani Massimo (Cesano Maderno); Danielli Giuseppe (Cinisello Balsamo); Colombo Livio (Corsico); Tanzi Gianluigi (Cusano Milanino); Gatti Giuseppe (Gaggiano); Tresoldi Pierluigi (Gessate); Saini Achille (Gudo Visconti); Clerici Luigi (Lacchiarella); Anzani Adriano (Linate); Valtorta Giuseppe (Lissone); Cantù Giulio (Macherio); Citterio Vincenza (Mediglia); Arnaboldi Onorato (Muggio); Tuscano Giovanni (Noviglio); Montanarini Giannantonio (Pantigliate); Di Risio Vincenzo (Pero); Chiodo Pietro (Peschiera Borromeo); Tremolada Pierangelo (Pessano con Bornago); Paternostro Vincenzo (Pogliano Milanese); Chiminello Sergio (Rho); Anile Salvatore (Rozzano); Forenza Francesco (San Donato Milanese); Cavaliere Antonio (San Giuliano Milanese); Cavenaghi Anna (Sedriano); Graziani Adolfo (Segrate); Caputo Giovanni (Senago); Giannaria Francesco (Sesto San Giovanni); Della Vecchia Francesco (Settimo Milanese); Lissoni Adriano (Varedo); Caprotti Giuseppe (Veduggio); Fontana Pietro (Vermezzo); Spadini Giovanni (Vernate); Lombardi Flavio (Vignate); Valtolina Vittorio (Villasanta); Citterio Luigi (Vimercate); Martino Valter (Vimodrone); Vighi Luca (Vizzolo Predabissi); Canella Luigi (Zibido San Giacomo).

Assenti i rappresentanti degli Enti membri di: Arcore, Arese, Assago, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Biassono, Cassina de' Pecchi, Cesano Boscone, Cesate, Cologno Monzese, Concorezzo, Cormano, Cornaredo, Desio, Garbagnate Milanese, Gorgonzola, Limbiate, Liscate, Locate Triulzi, Melegnano, Merlino, Milano, Monza, Nova Milanese, Novate Milanese, Opera, Ornago, Paderno Dugnano, Paullo, Pieve Emanuele, Pioltello, Pregnana Milanese, Settala, Trezzano sul Naviglio, Vanzago, Zelo Surrigone.

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Raffaella MARCHESI.

In complesso si hanno i seguenti risultati: presenti N. 55 assenti N. 36


Pertanto la seduta è legale.

OMISSIS

OGGETTO: Modifica della deliberazione n.194 in data 26.2.1985 recante: "Concessione in diritto di superficie all'I.A.C.P.M. di un'area a parte del lotto SD/3bis del PEEP consortile. Convenzione ai sensi dell'art.35-7° comma della legge 865/71 fra il CIMEP, il Comune di S.DONATO M. e l'I.A.C.P.M. per la realizzazione sulla suddetta area di edifici di edilizia economica sovvenzionata ex lege 457/78".

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Dirigente l'Ufficio Amministrativo
C.d.S. Donato

P.54 Ordine del Giorno Assemblea Consorzio del 27.4.1997



RELAZIONE

CD/ml

Oggetto: Modifica della deliberazione n.194 in data 26.2.1985 recante:
"Concessione in diritto di superficie all'I.A.C.P.M. di un'area a parte del lotto SD/3 bis del PEEP consortile. Convenzione ai sensi dell'art.35-7° comma della legge 22.10.1971 n.865 fra il CIMEP, il Comune di S. Donato M. e l'I.A.C.P.M. per la realizzazione sulla suddetta area di edifici di edilizia economica sovvenzionata ex lege 457/78".

On.le Assemblea,

codesto organo con la deliberazione di cui all'oggetto ha approvato la concessione in diritto di superficie all'I.A.C.P.M. di un'area residenziale di mq.7.509,23 nel lotto SD/3 bis per la realizzazione di un edificio di edilizia economica e popolare della volumetria massima di mc.18.000; con la stessa deliberazione è stata approvata anche la prescritta convenzione ex art.35 - 7° comma - della legge 865/71.


Per la realizzazione del suddetto intervento l'I.A.C.P.M. ha a disposizione la complessiva somma di L.3.000 milioni, onnicomprensiva sia delle spese per la costruzione degli alloggi che per il pagamento del corrispettivo del diritto di superficie.

Poichè l'intervento era stato localizzato in un primo tempo nel lotto SD/8, poi nel lotto SD/14, il Comune di S. Donato M. se in considerazione delle maggiori spese che l'I.A.C.P.M. ha dovuto e deve sostenere per lo spostamento dell'intervento nel lotto SD/3 bis, ivi comprese quelle per il contenimento dei rumori degli aerei, ha dichiarato la propria disponibilità:

- a) ad assumersi a proprio carico, nei confronti del Consorzio, l'onere relativo al corrispettivo per la concessione del diritto di superficie, così esonerando l'IACPM dal pagamento dello stesso;
- b) ad assumersi a proprio carico l'onere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessaria a garantire la funzionalità dell'intervento realizzando dall'IACPM, così esonerando il medesimo dal pagamento dello stesso;
- c) a determinare il contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, dovuto dall'I.A.C.P.M., nella misura di L.50.000.000..

Il Comune di S. Donato Milanese farà fronte agli oneri di cui sopra mediante il mutuo ex art.3 L.94/1982 di L.250.000.000 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti tramite il Consorzio.

In tal modo, l'I.A.C.P.M. modificando l'originario quadro economico dell'intervento reperirà le risorse finanziarie sufficienti al suo completo finanziamento, in esso compresi anche i maggiori oneri sostenuti e da sostenersi per la localizzazione dello stesso nel lotto SD/3 bis.



p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Dirigente Ufficio Convenzioni
Carlo Dorio




Ciò considerato, d'intesa con il Comune di S. Donato Milanese e con l'I.A.C.P.M., è stato messo a punto il nuovo schema di convenzione ex art.35-7° comma-della legge 865/71, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", che si propone di approvare in sostituzione di quello allegato sotto la lettera "B" alla deliberazione di cui all'oggetto.

Tutto ciò premesso, si propone che codesta on.le Assemblea,

d e l i b e r i

- 1) di modificare la deliberazione di cui all'oggetto nel senso indicato in relazione;
- 2) di approvare lo schema di convenzione ex art.35-7° comma-della legge 865/71 allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", in sostituzione di quello allegato sotto la lettera "B" alla deliberazione di cui all'oggetto;
- 3) di autorizzare il Presidente o uno dei Vice Presidente del C.I.M.E.P a sottoscrivere la convenzione di cui sopra ed a quant'altro necessario per dare completa esecuzione alla presente deliberazione.

IL PRESIDENTE
F. lo E. PESCATORI



p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Dirigente Ufficio Convenzioni
Carlo Dorio



ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA N. 574 DEL 27.4.1987

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.35-7°COMMA-DELLA LEGGE 22/10/1971 N.865 FRA IL COMUNE DI S.DONATO MILANESE, IL CIMEP E L'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO PER LA CONCESSIONE E LA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREA INCLUSA NEL VIGENTE PIANO DI ZONA CONSORTILE DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI S.DONATO MILANESE, LOTTO SD/3 BIS.

IL SEGRETARIO GENERALE
F. Io R. MARCHESI

L'anno
il giorno
del mese di
avanti a me
notaio in
sono presenti i signori

IL PRESIDENTE
F. Io E. PESCATORI




nato a
il , il quale interviene nella sua qualità di
del Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia
Popolare - in prosieguo chiamato "C.I.M.E.P." - domiciliato per
la carica presso il CIMEP in Milano, Via Pirelli 30, in esecuzione
della deliberazione n° in data ed approvata dal Comitato
Regionale di Controllo il atti n° , allegata
in copia conforme al presente atto sotto la lettera " " ;

nato a
il , il quale interviene nella sua qualità di
del Comune di S. Donato Milanese - in prosieguo chiamato "Comune"
- domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale, in
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n°
in data ed approvata dal Comitato Regionale di Controllo
il atti n° , allegata in copia conforme al presente
atto sotto la lettera " " ;

nato a il
e nato a il
i quali intervengono rispettivamente nella loro qualità di

e di dell'Istituto Autonomo per le
Case Popolari della Provincia di Milano - in prosieguo chiamato
"IACPM" per ogni effetto del presente atto domiciliati a Milano,
in Viale Romagna, 26, ed in legale rappresentanza dello stesso,
i quali agiscono in esecuzione della deliberazione del Consiglio
di Amministrazione in data allegata in copia conforme al
presente atto sotto la lettera " " ;

Detti componenti della cui identità personale io Notaio sono certo
e che d'accordo tra loro e col mio consenso rinunciano all'assistenza
dei testimoni, premettono:



p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Dirigente l'Ufficio Convenzioni
Carlo Dorio

IL SEGRETARIO GENERALE
F. lo R. MARCHESI



IL PRESIDENTE
E. PESCATORI

- a) che il Consiglio Regionale Lombardo, con delibera n. III/1241 del 7/7/1983 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 35 in data 31/8/1983 ha approvato il Programma della localizzazione degli interventi di edilizia economica e popolare;
- b) che nel Comune di S. Donato Milanese è stato localizzato un intervento L. 3.000.000.000 per la costruzione di alloggi previsti dalla legge 5/8/78 n. 457-2° quadriennio;
- c) che lo stanziamento sopra indicato che lo IACPM ha a disposizione per la realizzazione dell'insediamento residenziale è onnicomprensivo delle spese sia per la costruzione degli alloggi, sia per il pagamento del corrispettivo del diritto di superficie;
- d) che il Comune di S. Donato Milanese è aderente al CIMEP;
- e) che in detto Comune è vigente il Piano di Zona consortile approvato con D.M. n. 260 del 28/4/71 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) che lo IACPM ha inoltrato istanza al Presidente del CIMEP ed al Sindaco del Comune di S. Donato Milanese ai sensi dell'art. 35 6° comma della legge 865/71, per ottenere la concessione del diritto di superficie su aree residenziali in Comune di San Donato Milanese, invocando l'applicazione dell'art. 35-10° comma della ripetuta legge 865/71;
- g) che il CIMEP con deliberazione n. 599 del 13/9/1984 d'intesa con il Comune di S. Donato Milanese ha individuato le aree residenziali nel lotto SD/3 bis da concedere in diritto di superficie, ai sensi dell'art. 35 della legge 22/10/1971 n. 865, allo IACPM per la realizzazione di edifici di edilizia residenziale pubblica;
- h) che l'Assemblea del CIMEP, con deliberazione n. 27 del 30/3/1973 ha determinato, tra l'altro, i criteri di cui al 14° comma dell'articolo 35 della citata legge 865/71 valevoli nel territorio dei Comuni consorziati;
- i) che, per l'attuazione del predetto Piano di Zona, il CIMEP ha in corso di acquisizione, mediante esproprio, aree a parte del lotto SD/3 bis in esse compresa quella occorrente per la realizzazione del nuovo insediamento.

Tutto ciò premesso, il CIMEP, in persona del suo
il quale agisce in esecuzione della deliberazione sopracitata

C O N C E D E

per l'attuazione del vigente PEEP consortile, allo IACPM ai sensi dell'art. 35-7° comma della legge 22.10.1971 n. 865 il diritto di superficie sull'area residenziale di mq. 7.509,23 a parte del lotto SD/3 bis indicata con bordo rosso sulla planimetria allegata sotto la lettera

Tale area è individuata nel vigente Catasto Terreni del Comune di San Donato Milanese come segue:

foglio n. mappale

coerenze: a nord:

ad est:

a sud:

ad ovest:



p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Dirigente Ufficio Convenzioni
Carlo Dario

IL SEGRETARIO GENERALE
F. Io R. MARCHESI

IL PRESIDENTE
F. Io E. P. CATOR



Il diritto di superficie di cui sopra viene costituito con affetto reale dalla data di acquisizione del terreno da parte del Comune e sotto condizione sospensiva dell'acquisizione medesima.

Il diritto di superficie sopra concesso si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari alla esecuzione delle opere previste dai progetti approvati dal Comune.

La concessione del diritto di superficie è disciplinata dalle seguenti clausole contrattuali:

ART. 1

La durata della concessione del diritto di superficie viene fissata in anni 90 a partire dalla data di immissione dello IACPM nel possesso dell'area concessa.

Alla scadenza della concessione, gli immobili costruiti e le loro pertinenze, diverranno automaticamente di proprietà dell'Ente proprietario del suolo senza pagamento di indennità alcuna da parte del medesimo.

ART. 2


Il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie dell'area di cui agli allegati.....viene convenuto tra il C.I.M.E.P., il Comune di S. Donato Milanese e l'I.A.C.P.M. in L.159.627.000, salvo conguaglio, corrispondenti al costo presunto di esproprio (L.13.000) dell'area residenziale concessa, nonché delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (nella misura di mq.26,5 ogni 100 mc.edificabili), per complessivi mq.12.279.

In relazione ai maggiori costi sostenuti dall'I.A.C.P.M. per lo spostamento dell'intervento edilizio nel lotto SD/3 bis, dopo la originaria localizzazione nel lotto SD/8 e la successiva nel lotto SD/14, invece che dall'I.A.C.P.M. la somma di L.159.627.000 sarà pagata al C.I.M.E.P. dal Comune di S. Donato Milanese, il quale si obbliga in tal senso verso il C.I.M.E.P. stesso, autorizzando lo fin d'ora ad utilizzare, per l'esatta esecuzione di tale obbligazione, quota parte dei proventi del mutuo di Lire 250 milioni ex art.3 L.94/82 contratto con la Cassa DD.PP.

La somma di L.159.627.000 è soggetta a conguaglio in relazione ai costi effettivi di esproprio e di acquisizione delle aree.

Il conguaglio, provvisorio o definitivo, verrà effettuato, ad iniziativa del C.I.M.E.P., sulla base sia della definitiva liquidazione delle indennità di esproprio calcolate secondo la normativa vigente, sia delle determinazioni consensuali di tali indennizzi pattuiti con i proprietari espropriati e espropriandi nonché degli acquisti effettuati in pendenza di esproprio.

Il conguaglio, positivo o negativo, viene convenuto tra le parti a carico o a favore del Comune di S. Donato Milanese, il quale si obbliga in tal senso nei confronti del C.I.M.E.P.



p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Dirigente Ufficio Convenzioni
Carlo Dorio

IL SEGRETARIO GENERALE
F. Io R. MARCHESI

IL PRESIDENTE
F. Io E. PESCATORI



ART.3

A titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, lo IACPM verserà al Comune di San Donato Milanese la somma di L.50.000.00 da versarsi come segue:

- L. 12.500.000 al momento della stipulazione del presente atto e comunque al rilascio della concessione edilizia;
- L. 12.500.000 entro 6 mesi da tale data;
- L. 12.500.000 entro 12 mesi da tale data;
- L. 12.500.000 entro 18 mesi da tale data.

Sulle somme rateizzate verrà conteggiato l'interesse legale.

ART.4

Danno atto le parti contraenti che il CIMEP avendo concluso la procedura di occupazione d'urgenza ha consegnato allo IACPM l'area in oggetto prima d'ora.

ART.5

Sull'area concessa in diritto di superficie, sarà realizzato dallo IACPM in conformità alle risultanze del vigente Piano di Zona consortile e del Regolamento Edilizio vigente nel Comune di San Donato Milanese n.1 edificio della volumetria complessiva di mc.18.000 avente le caratteristiche costruttive e tipologiche risultanti dalle planimetrie allegata alla concessione edilizia n. del rilasciata dal Comune allo IACPM.

Il Comune si riserva di far eseguire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, ispezioni o visite di controllo al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate dal Comune.

ART.6

Gli alloggi realizzati dallo IACPM saranno assegnati in locazione. L'assegnazione dei medesimi, la determinazione dei canoni di locazione e la loro revisione periodica avverranno in conformità al D.P.R. n.1035 del 30.12.1972 e successive integrazioni e modificazioni. Peraltro, in conformità al punto f) della delibera del Consiglio Regionale del 24.3.1973 n.III/1136, una quota non inferiore al 50% degli alloggi realizzati sarà riservata per l'assegnazione a soggetti residenziali nel Comune sede dell'intervento, purchè inseriti in graduatoria con un punteggio non inferiore a punti 3, fatta eccezione per le categorie speciali alle quali tale limitazione non viene applicata.



p. IL SEGRETARIO GENERALE
il Dirigente l'Ufficio Convenzioni
Carlo Dorio

IL SEGRETARIO GENERALE

F. lo R. MARCHESI

IL PRESIDENTE
F. lo E. PESCATORI

ART. 7

Il Comune si impegna ad eseguire o a completare le opere di urbanizzazione necessarie a garantire la funzionalità dell'insediamento dello IACPM in tempo utile affinché le stesse risultino ultimate e completamente agibili al momento della consegna degli alloggi agli aventi diritto.

ART. 8

I lavori di costruzione dell'edificio residenziale hanno avuto inizio entro il periodo di validità della concessione edilizia rilasciata dal Comune di San Donato Milanese e devono essere ultimati entro 3 anni dalla data della stessa.

I lavori si intendono ultimati alla data del relativo verbale che verrà inviato al Comune ed al CIMEP a cura dello IACPM.

ART. 9



Il termine di ultimazione dei lavori relativi all'edificio residenziale potrà essere prorogato, a richiesta dello IACPM, per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore.

ART. 10

Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dal concessionario, dovrà applicarsi, in aggiunta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e dai regolamenti comunali, anche la decadenza della concessione con conseguente estinzione del diritto di superficie:

- a) qualora lo IACPM non proceda all'inizio o all'ultimazione dei lavori di costruzione dell'edificio entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimativo che il Sindaco del Comune avesse concesso al medesimo per l'inizio ed il completamento delle opere in questione;
- b) qualora lo IACPM realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste in convenzione, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- c) qualora si verificano modifiche negli scopi istituzionali dell'Ente concessionario;
- d) qualora lo IACPM o i suoi aventi causa pongano in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento residenziale è stato realizzato;
- e) qualora si verifichi lo scioglimento dello IACPM;
- f) qualora il concessionario non provveda all'integrale pagamento delle somme determinate al precedente art. 3 nei termini ivi previsti.

La decadenza è dichiarata, previa diffida, con deliberazione del Consiglio Comunale e dell'Assemblea del CIMEP da trascriversi a spese del Comune e da notificarsi nelle forme di rito sia allo IACPM o ai suoi aventi causa, sia agli altri eventuali interessati.



p. IL SEGRETARIO GENERALE
Dirigente Ufficio Convenzioni
Carlo Dorio



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to R. MARCHESI



IL PRESIDENTE
F.to E. PESCATORI



ART.11

I componenti autorizzano la trascrizione immediata del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ed il CIMEP rinuncia al diritto di ipoteca legale ed esonera il Conservatore dei Registri Immobiliari dall'iscrizione d'ufficio e da ogni responsabilità al riguardo, prestando inoltre garanzia da evizione.

ART.12

Le spese del presente atto e sue inerenti e conseguenti sono a carico dello IACPM, il quale intende avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dal T.U sull'edilizia economica e popolare 28/4/1938 n.1165, dalla legge 14/2/1963 n.60, dagli articoli 66 e 74 della legge 22/10/1971 n.865, dall'art.32 del D.P.R.29/9/1972 n.601, salvo altre.

Esente da bollo ai sensi dell'art.26 del D.P.R. 30/12/1972 n.1035 pubblicato sulla G.U.3/3/1973 n.58.



p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Dirigente l'Ufficio Convenzioni
Carlo Dario



Il Presidente aveva in precedenza diramato l'allegata relazione.




La proposta del Presidente viene messa a votazione; al riscontro dei voti eseguitosi con l'assistenza dei designati scrutatori:

- | | |
|---------------------------|--|
| - CAPROTTI GIUSEPPE | - Assessore del Comune di VEDANO AL LAMBRO |
| - DELLA VECCHIA FRANCESCO | - Assessore del Comune di SETTIMO MILANESE |
| - ANILE SALVATORE | - Assessore del Comune di ROZZANO |

la proposta stessa risulta approvata, per alzata di mano
con voti favorevoli n. 55 contrari n. //
astenuti //

IL PRESIDENTE
f.to ENRICO PESCATORI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa RAFFAELLA MARCHESI



Pubblicata all'Albo Pretorio
dal 24.6.87 al 9.7.87

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
nella seduta del 6.7.87 al. cur. n. 67093


VISTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to. Dubois

F.to. Braun




LA PRESENTE È STATA CONFORME
ALLA... IN ATTI
CON... 11 FOGLI.

Milano, 29 VII 1951



p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Dirigente Ufficio Convinzioni
Carlo Dario

IL PRESIDENTE



| | | | | |
|--------------------------------------|--|---|-----------------|----------------------|
| 1) | 2) ente Comune di S. Donato Milanese Codice 1143 | 3) sigla C. C. | 4) numero 34 | 5) data 14.5.1987 |
| Allegato "C" al Rep. n. 5541/1641 | | 6) oggetto Concessione in diritto di superficie allo IACPM area lotto SD/3 Bis-Legge 457/78 2° quadriennio- e approvazione schema convenzione ex art. 35 Leg ge 865/71. | | |

ORIGINALE

Prot. N. 9481

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza.....stra.....ordinaria di prima..... convocazione-seduta.....

L'anno millenovecento ottantasette addi quattordici
del mese di Maggio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

| | Presenti | Assenti | | Presenti | Assenti |
|--------------------------|----------|---------|---------------------------|-----------|----------|
| 1) ALPI Luisella | no | si | 21) FORENZA Francesco | si | |
| 2) ANSELMI Andrea | si | | 22) FRANCESCONI Angelo | si | |
| 3) ANSELMINI Domenico | no | si | 23) GIORGIANI Mario | si | |
| 4) ARCOZZI Nicola | no | si | 24) GORGOGNONE Michele | si | |
| 5) BACCHIEGA Amedeo | si | | 25) LUPI Oreste | si | |
| 6) BERGAMASCHI Giuseppe | si | | 26) MANCINI Rosanna | si | |
| 7) BIANCHI Evangelista | no | si | 27) MARCHETTI Luciana | si | |
| 8) BONZI Renzo | si | | 28) MEANTI Mauro | si | |
| 9) BREGONZIO Lorenzo | si | | 29) PAVESI Roberto | no | si |
| 10) BRUNO Antonino | si | | 30) SASSETTI Luigi | si | |
| 11) CANÉ Francesco | si | | 31) SCARPA Emilio | no | si |
| 12) CASSIANO Alberto | si | | 32) SCHIAVI Santino | si | |
| 13) CASTELLI Sergio | si | | 33) SPADARO Gaetano | si | |
| 14) CAVALIERE Silvio | si | | 34) TAVERNITI Achille | si | |
| 15) CORAN Oliviero | si | | 35) TENTORI Giovanni | si | |
| 16) CURTI Mario | si | | 36) TRUONO Antonio | si | |
| 17) DE FRANCESCHI Enzo | no | si | 37) VACIRCA Giovanni | si | |
| 18) DI MICHELE Anselmo | si | | 38) VENZO Alberto | si | |
| 19) FABBRICOTTI Giovanni | si | | 39) PASSAQUINDICI Stefano | si | |
| 20) FLORIO Giuseppe | no | si | 40) ZILETTI Raffaele | no | si |
| | | | TOTALI | 31 | 9 |

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Pierantonio Brusa

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Oreste Lupi-Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono riprodotti testualmente nell'apposito verbale di seduta.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione G.M. n. 314 in data 10.9.1984, divenuta esecutiva il 10.10.84, ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. 34 del 26.9.84, venne proposta al C.I.M.E.P. l'assegnazione allo I.A.C.P.M. di area a parte del Comprensorio SD/3 Bis del piano di 167, per l'attuazione di un intervento di edilizia sovvenzionata - 2° quadriennio della Legge 457/1978;

- che l'Assemblea del C.I.M.E.P. in seduta 26.2.1985 con delibera n. 194 aveva approvato la concessione in diritto di superficie allo I.A.C.P.M. dell'area suddetta e lo schema di convenzione ex art. 35 Legge 865/71;


- che nell'Assemblea del 27.4.1987 il C.I.M.E.P. ha approvato un nuovo schema di convenzione, ai sensi dell'art. 35 - 7° comma - della Legge n. 865/71;

Ritenuto di approvare la concessione in diritto di superficie allo I.A.C.P.M. di detta area, nonchè lo schema di convenzione ex art. 35 Legge 865/71 in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea del C.I.M.E.P.;

Con voti favorevoli 31 su 31 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di concedere in diritto di superficie allo I.A.C.P.M. l'area residenziale di mq. 7.509,23 a parte del lotto SD/3 Bis indicata con bordo rosso nella planimetria allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A);
2. di approvare lo schema di convenzione ex art. 35 - 7° comma - della Legge n. 865/71 allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B);
3. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione di cui sopra ed a porre in essere tutti gli atti necessari per dare alla presente decisione completa attuazione, in essi compresi quelli della esatta individuazione catastale dell'area da concedersi in diritto di superficie;
4. di delegare alla Giunta Municipale tutti i provvedimenti connessi alla attuazione della presente deliberazione.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(1)

IL CONSIGLIERE ANZIANO

(1)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(1)



(2) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno

19 MAG. 1987

e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal

19 MAG. 1987

al 4 GIU. 1987

Dalla Residenza Municipale, addì

19 MAG. 1987

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE



VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa al N.

IL RAGIONIERE CAPO

Il presente atto è divenuto esecutivo ai sensi dell'Art. 8 della Legge Regionale 8-2-1982, n. 12, avendo

l'organo di controllo ricevuto, copia dello stesso, in data

22.5.87

al N.

DONATO MILANESE

3 SET. 1987

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPL.

Il presente atto, non soggetto a controllo, è divenuto esecutivo ai sensi dell'Art. 5 della Legge Regionale

8-2-1982, n. 12, avendo l'organo di controllo ricevuto, il relativo elenco in data

al N. senza che nei 20 giorni successivi abbia richiesto copia integrale del predetto atto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI DONATO MILANESE

Provincia di Milano

A' sensi della legge 4-1-1968 n. 15

DICHIARO

che la presente copia è conforme all'originale depositato agli atti di quest'ufficio.

S. Donato Milanese li, 23.2.1988



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Pierantonio Brusca)

(1) Per le copie scrivere - Firmato -
(2) Cancellare se trattasi della deliberazione originale.

Il Presidente aveva in precedenza diramato l'allegata relazione.

La proposta del Presidente viene messa a votazione; al riscontro dei voti eseguitosi con l'assistenza dei designati scrutatori:

| | |
|---------------------|--|
| - GUSMAROLI ANGELO | - Sindaco del Comune di LOCATE TRIULZI |
| - VERGANI CESARE | - Sindaco del Comune di BURAGO MOLGORA |
| - VALTORTA GIUSEPPE | - Assessore del Comune di LISSONE |

la proposta stessa risulta approvata, per alzata di mano
con voti favorevoli n. 54 contrari n. //
astenuiti //

IL PRESIDENTE
f.to ENRICO PESCATORI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa RAFFAELLA MARCHESI



ART. 11

I componenti autorizzano la trascrizione immediata del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ed il CIMEF rinuncia al diritto di ipoteca legale ed esonera il Conservatore dei Registri Immobiliari dall'iscrizione d'ufficio e da ogni responsabilità al riguardo, prestando inoltre garanzia da evizione.


ART. 12

Le spese del presente atto e suoi inerenti e conseguenti sono a carico dello IACPM, il quale intenda avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dal T.U. sull'edilizia economica e popolare 28/4/1938 n°1165, dalla legge 14/2/1963 n°60, dagli articoli 66 e 74 della legge 22/10/1971 n°865, dall'art.32 del D.P.R. 29/9/1972 n°601, salvo al tre.

Esenta da bollo ai sensi dell'art.26 del D.P.R. 30/12/1972 n°1035 pubblicato sulla G.U. 3/1/1973 n°58.

IL PRESIDENTE

F. lo E. PESCATORI



ART. 9

Il termine di ultimazione dei lavori relativi all'edificio residenziale potrà essere prorogato, a richiesta dello IACPM, per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore.

ART. 10

Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dal concessionario, dovrà applicarsi, in aggiunta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e dai regolamenti comunali, anche la decadenza dalla concessione con conseguente estinzione del diritto di superficie:

- a) - qualora lo IACPM non proceda all'inizio o all'ultimazione dei lavori di costruzione dell'edificio entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimativo che il Sindaco del Comune avesse concesso al medesimo per l'inizio ed il completamento delle opere in questione;
- b) - qualora lo IACPM realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste in convenzione, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- c) - qualora si verificano modifiche negli scopi istituzionali dell'Ente concessionario;
- d) - qualora lo IACPM o suoi aventi causa pongano in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento residenziale è stato realizzato;
- e) - qualora si verifichi lo scioglimento dello IACPM;
- f) - qualora il concessionario non provveda all'integrale pagamento delle somme determinate ai precedenti artt. 2 e 3 nei termini ivi previsti.

La decadenza è dichiarata, previa diffida, con deliberazione del Consiglio Comunale e dell'Assemblea del CIMEP da trasciversi a spese del Comune e da notificarsi nelle forme di rito sia allo IACPM o suoi aventi causa, sia agli altri eventuali interessati.



ART. 5

Sull'area concessa in diritto di superficie, sarà realizzato dallo IACPM in conformità alle risultanze del vigente Piano di Zona consortile e del Regolamento Edilizio vigente nel Comune di S. Donato Milanese n° 1 edificio della volumetria complessiva di mc. 18.000 avente le caratteristiche costruttive e tipologiche risultanti dalla planimetria allegata alla concessione edilizia n° del rilasciato dal Comune allo IACPM.

Il Comune si riserva di far eseguire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, ispezioni o visite di controllo al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate dal Comune.

ART. 6


Gli alloggi realizzati dallo IACPM saranno assegnati in locazione. L'assegnazione dei medesimi, la determinazione dei canoni di locazione e la loro revisione periodica avverranno in conformità al D.P.R. n. 1035 del 30.12.1972 e successive integrazioni e modificazioni. Peraltro, in conformità al punto f) della delibera del Consiglio Regionale del 24.3.1983 n. III/1136, una quota non inferiore al 50% degli alloggi realizzati sarà riservata per l'assegnazione a soggetti residenti nel Comune sede dell'intervento, purché inseriti in graduatoria con un punteggio non inferiore a punti 3, fatta eccezione per le categorie speciali alle quali tale limitazione non viene applicata.

ART. 7

Il Comune si impegna ad eseguire o a completare la opera di urbanizzazione necessarie a garantire la funzionalità dell'insediamento dello IACPM in tempo utile affinché le stesse risultino ultimate e completamente agibili al momento della consegna degli alloggi agli aventi diritto.

ART. 8

I lavori di costruzione dell'edificio residenziale hanno avuto inizio entro il periodo di validità della concessione edilizia e devono essere ultimati entro 3 anni dalla data della stessa. I lavori si intendono ultimati alla data del relativo verbale che verrà inviato al Comune ad al CIMEP a cura dello IACPM.



ART. 3

A titolo di contributo per la realizzazione della opera di urbanizzazione primaria e secondaria, lo IACPM verserà al Comune di San Donato Milanese la seguenti somme:

- a) £. 81.000.000 corrispondenti a £. 4.500 al mc. edificabile per le opere di urbanizzazione primarie (mc. 18.000);
- b) £. 72.900.000 corrispondenti a £. 4.050 al mc. edificabile per le opere di urbanizzazione secondarie (mc. 18.000).

Il versamento di tali somme avverrà come segue:

- £. 38.475.000 al momento della stipulazione del presente atto e comunque al rilascio della concessione edilizia;
- £. 38.475.000 entro 6 mesi da tale data;
- £. 38.475.000 entro 12 mesi da tale data;
- £. 38.475.000 entro 18 mesi da tale data.

Sulle somme rateizzate verrà conteggiato l'interesse legale.


ART. 3 BIS

In considerazione della particolare ubicazione dell'intervento, l'I.A.-C.P.M. dovrà eseguire opere di contenimento da rumore di aerei, alla cui spesa il Comune di San Donato Milanese concorrerà mediante la utilizzazione degli oneri di urbanizzazione primaria.

Resta inteso però che, prima della stipula della convenzione e comunque prima dell'inizio dei versamenti degli oneri di urbanizzazione primaria, l'I.A.C.P.M. dovrà presentare al Comune di San Donato Milanese il progetto particolareggiato esecutivo delle opere di contenimento da rumore ed il relativo computo metrico estimativo, per stabilire, di comune accordo, l'importo relativo al concorso spese da parte del Comune di San Donato Milanese ed il relativo importo di decurtazione dagli oneri di urbanizzazione primaria ".

ART. 4

Danno atto le parti contraenti che il CIMCP avendo concluso la procedura di occupazione d'urgenza ha consegnato allo IACPM l'area in oggetto prima d'ora.



Il diritto di superficie di cui sopra viene costituito con effetto reale dalla data di acquisizione del terreno da parte del C.I.M.E.P. e sotto condizione sospensiva dell'acquisizione medesima .

Il diritto di superficie sopra concesso si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari alla esecuzione delle opere previste dai progetti approvati dal Comune.

La concessione del diritto di superficie è disciplinata dalle seguenti clausole contrattuali:

ART. 1

La durata della concessione del diritto di superficie viene fissata in anni 90 a partire dalla data di immissione dello IACPM nel possesso dell'area concessa.


Alla scadenza della concessione, gli immobili costruiti, e la loro pertinenza, diverranno automaticamente di proprietà dell'Ente proprietario del suolo senza pagamento di indennità alcuna da parte del medesimo.

ART. 2

Il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie dell'area di cui agli allegati è stato convenuto in £. 98.232.000 corrispondente al costo presunto di esproprio (£. 8.000) dall'area residenziale concessa, nonché delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (nella misura di mq. 26,5 ogni 100 mc. edificabili), per complessivi mq. 12.279.

La suddetta somma di £. 98.232.000 sarà conguagliata dal CIMEP o dallo IACPM all'atto della definitiva liquidazione dell'indennità di esproprio calcolata ai sensi del titolo II della legge 22/10/71 n°865 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale somma sarà versata dallo IACPM al CIMEP entro 30 giorni dalla richiesta documentata dal CIMEP stesso e comunque entro 30 giorni dalla stipula del presente atto.

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem, likely representing the official authority of the signatory.

ripetuta legge 865/1971;

- g) - che il CIMEP con deliberazione n° 599 del 13/9/1984 _____
d'intesa con il Comune di San Donato Milanese ha individuato
la area residenziali nel lotto SD/3 bis da concedere in diritto
di superficie, ai sensi dell'art.35 della legge 22/10/1971
n°865, allo IACPM per la realizzazione di edifici di edilizia re-
sidenziale pubblica;
- h) - che l'Assemblea del CIMEP, con deliberazione n°27 del 30/3/1973
ha determinato, tra l'altro, i criteri di cui al 14° comma dell'arti-
colo 35 della citata legge 865/71 valavoli nel territorio dei Co-
muni consorziati;
- i) - che, per l'attuazione del predetto Piano di Zona, il CIMEP ha in
corso di acquisizione, mediante esproprio, la area a parte del
lotto SD/3 bis in essa compresa quella occorrente per la realig-
zazione del nuovo insediamento.


Tutto ciò premesso, il C.I.M.E.P., in persona del suo
il quale agisce in esecuzione della deliberazione sopracitata

C O N C E D E

per l'attuazione del vigente P.E.E.P. consortile, allo I.A.C.P.M.
ai sensi dell'art.35 - 7° comma - della legge 22.10.1971 n.865
il diritto di superficie sull'area residenziale di mq.7.509,23
a parte del lotto SD/3 bis indicata con bordo rosso sulla
planimetria allegata sotto la lettera .
Tale area è individuata nel vigente Catasto Terreni del Comu-
ne di San Donato Milanese come segue:

foglio n. mappale

coerenze: a nord :
 ad est :
 a sud :
 ad ovest :




- nato a il
a nato a il

i quali intervengono rispettivamente nella loro qualità di
e di dell'Istituto Autonomo
per la Casa Popolari della Provincia di Milano - in prosieguo chiama-
to "IACPM" per ogni effetto del presente atto domiciliati a Milano,
in Viale Romagna n° 26, ed in legale rappresentanza dello stesso, i
quali agiscono in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Am-
ministrazione in data allegata in copia conforme al pre-
sente atto sotto la lettera " ";

Detti comparanti della cui identità personale io Notaio sono certo e
che d'accordo con me rinunciano all'assistenza dei testimoni preme-
tono :

- a) - che il Consiglio Regionale Lombardo, ai sensi della legge 5/8/78-
n°457, con delibera n° III/1241 del 7/7/1983 pubblicata sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione n° 35 in data 31/8/1983 ha approvato il Programma del-
la localizzazione degli interventi di edilizia economica e popolare;
- b) - che nel Comune di S. Donato Milanese è stato localizzato un
intervento di L. 3.000.000.000 per la costruzione di alloggi
previsti dalla legge 5/8/78 n° 457 - 2° quadriennio
- c) - che lo stanziamento sopra indicato che lo IACPM ha a disposizio-
ne per la realizzazione dell'insediamento residenziale, è omnicon-
prensivo della spesa sia per la costruzione degli alloggi, sia
per il pagamento del corrispettivo del diritto di superficie;
- d) - che il Comune di S. Donato Milanese è aderente al CIMEP;
- e) - che in detto Comune è vigente il piano di Zona consortile appro-
vato con D.M. n° 260 del 28/4/71 e successive modifiche ed inte-
grazioni;
- f) - che lo IACPM ha inoltrato istanza al Presidente del CIMEP ed al
Sindaco del Comune di S. Donato Milanese ai sensi dell'art. 35,
6° comma della legge 865/1971, per ottenere la concessione del di-
ritto di superficie su aree residenziali in Comune di San Donato Mi-
lanese, invocando l'applicazione dell'art. 35-10° comma della



IL PRESIDENTE

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERA N. 134 DEL 26-9-85

f.lla E. PESCATORI


CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.35 -7° COMMA DELLA LEGGE 22/10/1971
N°865 FRA IL COMUNE DI S.DONATO MILANESE IL CIMEP E L'ISTITUTO
AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO PER LA CON
CESSIONE E LA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREA
INCLUSA NEL VIGENTE PIANO DI ZONA CONSORTILE DI EDILIZIA ECONOMICA
E POPOLARE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI S.DONATO MILANESE -----
LOTTO SD/3 BIS.

* * * * *

L'anno
il giorno
del mese di
avanti a me
notaio in
sono presenti i signori

-
nato a
il
, il quale interviene nella sua qualità di
del Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia
Popolare - in prosieguo chiamato "C.I.M.E.P." - domiciliato per la
carica presso il CIMEP in Milano, Via Pirelli:30, in esecuzione del
la deliberazione n° in data ed approvata dal
Comitato Regionale di Controllo il atti n°
allegata in copia conforme al presenta atto sotto la lettera " " ;



-
nato a
il
, il quale interviene nella sua qualità di
del Comune di S.Donato Milanese - in prosieguo chia
mato "Comune"- domiciliato per la carica presso la Residenza Municip
pala, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n°
in data ed approvata dal Comitato Regionale di Con
trollo il atti n°
forma al presenta atto sotto la lettera " " ;



ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA N. 194 DEL 26-2-85

IL PRESIDENTE

F. lo E. PESCATORI



P.54 Ordine del Giorno Assemblea Consortile del 27.4.1987

RELAZIONE

CD/ml

Oggetto: Modifica della deliberazione n.194 in data 26.2.1985 recante:
"Concessione in diritto di superficie all'I.A.C.P.M. di un'area a parte del lotto SD/3 bis del PEEP consortile. Convenzione ai sensi dell'art.35-7° comma della legge 22.10.1971 n.865 fra il CIMEP, il Comune di S. Donato M. e l'I.A.C.P.M. per la realizzazione sulla suddetta area di edifici di edilizia economica sovvenzionata ex lege 457/78".

On.le Assemblea,

codesto organo con la deliberazione di cui all'oggetto ha approvato la concessione in diritto di superficie all'I.A.C.P.M. di un'area residenziale di mq.7.509,23 nel lotto SD/3 bis per la realizzazione di un edificio di edilizia economica e popolare della volumetria massima di mc.18.000: con la stessa deliberazione è stata approvata anche la prescritta convenzione ex art.35 - 7° comma - della legge 865/71.



Per la realizzazione del suddetto intervento l'I.A.C.P.M. ha a disposizione la complessiva somma di L.3.000 milioni, omnicomprensiva sia delle spese per la costruzione degli alloggi che per il pagamento del corrispettivo del diritto di superficie.


Poichè l'intervento era stato localizzato in un primo tempo nel lotto SD/8, poi nel lotto SD/14, il Comune di S. Donato M. se in considerazione delle maggiori spese che l'I.A.C.P.M. ha dovuto e deve sostenere per lo spostamento dell'intervento nel lotto SD/3 bis, ivi comprese quelle per il contenimento dei rumori degli aerei, ha dichiarato la propria disponibilità:

- a) ad assumersi a proprio carico, nei confronti del Consorzio, l'onere relativo al corrispettivo per la concessione del diritto di superficie, così esonerando l'IACPM dal pagamento dello stesso;
- b) ad assumersi a proprio carico l'onere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessaria a garantire la funzionalità dell'intervento realizzando dall'IACPM, così esonerando il medesimo dal pagamento dello stesso;
- c) a determinare il contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, dovuto dall'I.A.C.P.M., nella misura di L.50.000.000.

Il Comune di S. Donato Milanese farà fronte agli oneri di cui sopra mediante il mutuo ex art.3. L.94/1982 di L.250.000.000 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti tramite il Consorzio.

In tal modo, l'I.A.C.P.M. modificando l'originario quadro economico dell'intervento reperirà le risorse finanziarie sufficienti al suo completo finanziamento, in esso compresi anche i maggiori oneri sostenuti e da sostenersi per la localizzazione dello stesso nel lotto SD/3 bis.





CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.35-7°COMMA-DELLA LEGGE 22/10/1971 N.865 FRA IL COMUNE DI S.DONATO MILANESE, IL CIMEP E L'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO PER LA CONCESSIONE E LA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREA INCLUSA NEL VICENTE PIANO DI ZONA CONSORTILE DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI S.DONATO MILANESE, LOTTO SD/3 BIS.

L'anno
Il giorno
del mese di
avanti a me
notario in
sono presenti i signori

Il quale interviene nella sua qualità di
del Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia
Popolare - in prosieguo chiamato "C.I.M.E.P." - domiciliato per
la carica presso il CIMEP in Milano, Via Pirelli 30, in esecuzione
della deliberazione n° In data ed approvata dal Comitato
Regionale di Controllo Il atti n° allegata
In copia conforme al presente atto sotto la lettera "A"
Il quale interviene nella sua qualità di
del Comune di S.Donato Milanese - in prosieguo chiamato "Comune"
- domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale, in
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n°
In data ed approvata dal Comitato Regionale di Controllo
Il atti n° allegata in copia conforme al presente
atto sotto la lettera "B"

I quali intervergono rispettivamente nella loro qualità di
e di dell'Istituto Autonomo per la
Case Popolari della Provincia di Milano - in prosieguo chiamato
"IACPM" per ogni effetto del presente atto domiciliati a Milano,
in Viale Romagna, 26, ed in legale rappresentanza dello stesso,
I quali agiscono in esecuzione della deliberazione del Consiglio
di Amministrazione in data allegata in copia conforme al
presente atto sotto la lettera "C"
Detti comparenti della cui identità personale lo Notaio sono certo
e che d'accordo tra loro e col mio consenso rinunciano all'esistenza
dei testamenti, premettono:

- a) che il Consiglio Regionale Lombardo, ai sensi della Legge 5/8/78 n.457, con delibera n.111/1241 del 7/7/1983 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n.35 in data 31/8/1983 ha approvato il Programma della localizzazione degli interventi di edilizia economica e popolare;
- b) che nel Comune di S.Donato Milanese è stato localizzato un intervento L.3.000.000.000 per la costruzione di alloggi previsti dalla Legge 5/8/78 n.457-2° quadruplo;
- c) che lo stanziamento sopra indicato che lo IACPM ha a disposizione per la realizzazione dell'insediamento residenziale è onnicomprensivo delle spese sia per la costruzione degli alloggi, sia per il pagamento del corrispettivo del diritto di superficie;
- d) che il Comune di S.Donato Milanese è aderente al CIMEP;
- e) che in detto Comune è vigente il Piano di Zona consortile approvato con D.M. n.280 del 28/4/71 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) che lo IACPM ha inoltrato istanza al Presidente del CIMEP ed al Sindaco del Comune di S.Donato Milanese ai sensi dell'art.35 e comma della Legge 865/71, per ottenere la concessione del diritto di superficie su aree residenziali in Comune di S.Donato Milanese, invocando l'applicazione dell'art.35-10° comma-della ripetuta Legge 865/71;
- g) che il CIMEP con deliberazione n.599 del 13/9/1984 d'intesa con il Comune di S.Donato Milanese ha individuato le aree residenziali nel lotto SD/3 bis da concedere in diritto di superficie, ai sensi dell'art.35 della Legge 22/10/1971 n.865, allo IACPM per la realizzazione di edifici di edilizia residenziale pubblica;
- h) che l'Assemblea del CIMEP, con deliberazione n.27 del 30/3/1973 ha determinato, tra l'altro, i criteri di cui al 1° comma dell'art.35 della citata Legge 865/71 valutati nel territorio dei Comuni consortili;
- i) che, per l'attuazione del predetto Piano di Zona, il CIMEP ha in corso di acquisizione, mediante esproprio, aree a parte del lotto SD/3 bis in esse compresa quella occorrente per la realizzazione del nuovo insediamento.

Tutto ciò premesso, il CIMEP, in persona del suo
Il quale agisce in esecuzione della deliberazione soprariferita

C O N C E D E

per l'attuazione del vigente PEEP consortile, allo IACPM ai sensi dell'art.35-7° comma-della Legge 22.10.1971 n.865 il diritto di superficie sull'area residenziale di mq.7.509,23 a parte del lotto SD/3 bis indicata con bordo rosso sulla planimetria allegata sotto la lettera
Tale area è individuata nel vigente Catasto Terreni del Comune di S.Donato Milanese come segue:
foglio n. mappa
coerenza: a nord:
ad ovest:
ad est:
ad ovest:



Il diritto di superficie di cui sopra viene costituito con effetto reale dalla data di acquisizione del terreno da parte del CIHEP e sotto condizione sospensiva dell'acquisizione medesima. Il diritto di superficie sopra concesso si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari alla esecuzione delle opere previste dai progetti approvati dal Comune. La concessione del diritto di superficie è disciplinata dalle seguenti clausole contrattuali:

ART.1

La durata della concessione del diritto di superficie viene fissata in anni 90 a partire dalla data di immissione dello IACPM nel possesso dell'area concessa. Alla scadenza della concessione, gli immobili costruiti e le loro pertinenze, diverranno automaticamente di proprietà dell'ente proprietario del suolo senza pagamento di indennità alcuna da parte del medesimo.

ART.2

Il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie dell'area di cui agli allegati... è stato convenuto in L.159.627.000, salvo congruente, corrispondente al costo presunto di esproprio (L.13000) dell'area residenziale concessa, nonché delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (nella misura di mq.26,5 ogni 100 mc.edificabili), per complessivi mq.12.4279. Il suddetto onere viene assunto dal Comune di San Donato Milanese mediante l'utilizzo di quota parte del mutuo di L.250.000.000 ex art.3 L.94/1982 assunto dal Comune stesso con la Cassa DD.PP. tramite il CIHEP. Il Comune di San Donato Milanese esonera il CIHEP da ogni onere di spesa relativo all'acquisto dell'area concessa in diritto di superficie allo IACPM.


ART.3

A titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, lo IACPM verserà al Comune di San Donato Milanese la somma di L.50.000,00 da versarsi come segue:
L. 12.500.000 al momento della stipulazione del presente atto e comunque al rilascio della concessione edilizia;
L. 12.500.000 entro 6 mesi da tale data;
L. 12.500.000 entro 12 mesi da tale data;
L. 12.500.000 entro 18 mesi da tale data.

Sulle somme rateizzate verrà conteggiato l'interesse legale.

ART.4

Danno atto le parti contrattanti che il CIHEP avendo concluso la procedura di occupazione d'urgenza ha consegnato allo IACPM l'area in oggetto prima d'ora.



ART.5

Sull'area concessa in diritto di superficie, sarà realizzato dallo IACPM in conformità alle pianificazioni vigenti nel Comune di San Donato Milanese e del Regolamento Edilizio vigente nel Comune di mc.18.000 svante le n.1 edificio della volumetria complessiva di mc.18.000 svante le caratteristiche costruttive e tipologiche risultanti dalle planimetrie allegata alla concessione edilizia n. del Comune di San Donato Milanese. Il Comune si riserva di far eseguire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, ispezioni o visite alle previsioni progettuali accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni approvate originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate dal Comune.

ART.6

Gli alloggi realizzati dallo IACPM saranno assegnati in locazione. L'assegnazione del medesimo, la determinazione dei canoni di locazione e la loro revisione periodica avverranno in conformità al O.P.R. n.1035 del 30.12.1972 e successive interpretazioni e modificazioni. Peraltro, in conformità al punto f) della delibera del Consiglio Regionale del 24.3.1973 n.111/1136, una quota non inferiore al 50% degli alloggi realizzati sarà riservata per l'assegnazione a soggetti residenti nel Comune sede dell'intervento, purché inseriti in graduatoria con un punteggio non inferiore a punti 3, fatta eccezione per le categorie speciali alle quali tale limitazione non viene applicata.

ART.7


Il Comune si impegna ad eseguire o a completare le opere di urbanizzazione necessarie a garantire la funzionalità dell'insediamento dello IACPM in tempo utile affinché le stesse risultino ultimate e completamente agibili al momento della consegna degli alloggi agli aventi diritto.

ART.8

I lavori di costruzione dell'edificio residenziale hanno avuto inizio entro il periodo di validità della concessione edilizia rilasciata dal Comune di San Donato Milanese e devono essere ultimati entro 3 anni dalla data della stessa. I lavori si intendono ultimati alla data del relativo verbale che verrà inviato al Comune ed al CIHEP a cura dello IACPM.

ART.9

Il termine di ultimazione dei lavori relativi all'edificio residenziale potrà essere prorogato, a richiesta dello IACPM, per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore.



ART. 10

Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dal concessionario, dovrà applicarsi, in aggiunta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e dai regolamenti comunali, anche la decadenza della concessione con conseguente estinzione del diritto di superficie;

a) qualora lo IACPM non proceda all'inizio o all'ultimazione dei lavori di costruzione dell'edificio entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimativo che il Sindaco del Comune avesse concesso al medesimo per l'inizio ed il completamento delle opere in questione;

b) qualora lo IACPM realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste in convenzione, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

c) qualora si verificino modifiche negli scopi istituzionali dell'Ente concessionario;

d) qualora lo IACPM o suoi aventi causa pongano in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento residenziale è stato realizzato;

e) qualora si verifici lo scioglimento dello IACPM;

f) qualora il concessionario non provveda all'integrale pagamento delle somme determinate al precedente art. 3 nei termini ivi previsti.

La decadenza è dichiarata, previa diffida, con deliberazione del Consiglio Comunale e dall'Assemblea del CINEP. Ha trascrivibili a spese del Comune e da notificarsi nelle forme di rito alla IACPM o suoi aventi causa, sia agli altri eventuali interessati.


ART. 11

I comparenti autorizzano la trascrizione immediata del presente atto presso la Conservatoria del Registro Immobiliare competente ed il CINEP rinuncia al diritto di ipoteca legale ed onera il Conservatore del Registro Immobiliare dall'iscrizione d'ufficio e da ogni responsabilità al riguardo, prestando inoltre garanzia da evizione.

ART. 12

Le spese del presente atto e sue inerenti e conseguenti sono a carico dello IACPM, il quale intende avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dal T.U. sull'edilizia economica e popolare 28/4/1938 n. 1165, dalla legge 14/2/1963 n. 60, dagli articoli 66 e 74 della legge 22/10/1971 n. 865, dall'art. 32 del D.P.R. 29/9/1972 n. 601, e da ogni altra.

Esente da bollo ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 30/12/1972 n. 1035 pubblicato sulla G.U. 3/3/1973 n. 58.



A smaller handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.

| | | | | |
|---|---|----------|-----------|----------|
| 1) | 2) ente | 3) sigla | 4) numero | 5) data |
| Allegato 'B' ce Rep. n. 5571/1641 | Comune di S. Donato Milanese Codice 1143 | G. M. | 899 | 12.10.87 |
| | 6) oggetto | | | |
| Concessione area allo IACPM sul lotto SD/3 bis - modifica art. 2 schema di convenzione ex art. 34. | | | | |

(*) **ORIGINALE**

Prot. N. 20173

Verbale di Deliberazione della Giunta Municipale

L'anno millenovecento ottantasette addì dodici
 del mese di Ottobre alle ore 17.30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

- 1 - LUPI Oreste
- 2 - FLORIO Giuseppe
- 3 - BREGONZIO Lorenzo
- 4 - CAVALIERE Silvio
- 5 - FORENZA Francesco
- 6 - FRANCESCONI Angelo
- 7 - SASSETTI Luigi
- 8 - BEROAMASCHI Giuseppe
- 9 - CORAN Oliviero

Sindaco - Presidente

Assessore Anziano

» Effettivo

» »

» »

» »

» »

» Supplente

» »

TOTALI

| Presenti | Assenti |
|----------|---------|
| si | |
| no | si |
| si | |
| 8 | 1 |


Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Pierantonio Brusa

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Oreste Lupi - Sindaco
 assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Data comunicazione al Consiglio Comunale
 nella seduta del 22 DIC. 1987

(*) Originale (oppure) copia.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con deliberazione del C.C. n. 34 in data 14.5.1987, divenuta esecutiva il 12.6.87, venne approvato lo schema di convenzione ex art. 35 - 7° comma - della Legge n. 865/71 concedendo in diritto di superficie allo I.A.C.P.M. un'area residenziale di mq. 7.509,23 a parte del lotto SD/3 Bis;

Rilevato che l'Assemblea Consortile del CIMEP, con proprio atto n. 574 del 27.4.87 ha approvato una modifica all'art. 2 della convenzione, modifica che rappresenta unicamente un adeguamento tecnico del testo precedentemente approvato;


Ritenuto dover approvare la nuova formulazione dell'art. 2 della citata convenzione;

In virtù della delega espressamente avuta dal Consiglio Comunale con atto n. 34 in data 14.5.1987;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

di approvare la modifica apportata all'art. 2 dello schema di convenzione ex art. 35 - 7° comma - della Legge n. 865/71, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(1)

(1)

(2) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno 29 OTT. 1987

e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 29 OTT. 1987 al 13 NOV. 1987

Dalla Residenza Municipale addì 29 OTT. 1987

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa al N.

IL RAGIONIERE CAPO

Il presente atto è divenuto esecutivo ai sensi dell'Art. 8 della Legge Regionale 8-2-1982, n. 12, avendo

l'organo di controllo ricevuto, copia dello stesso, in data 3.11.87 al N.

DOMATO MILANESE addì 1 FEB. 1988

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente atto, non soggetto a controllo, è divenuto esecutivo ai sensi dell'Art. 5 della Legge Regionale 8-2-1982, n. 12, avendo l'organo di controllo ricevuto, il relativo elenco in data

al N. senza che nei 20 giorni successivi abbia richiesto copia integrale del predetto atto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI DONATO MILANESE
Provincia di Milano
A' sensi della legge 4-1-1963 n. 15
DICHIARO

che la presente copia è conforme all'originale depositato agli atti di quest'ufficio.


S. Donato Mil.se li, 23.2.1988

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Pierantonio Brusa)



[Handwritten signature]



(1) Per le copie scrivere « Firmato ».
(2) Cancellare se trattasi della deliberazione originale.

TESTO PRECEDENTE

ART.2

Il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie dell'area di cui agli allegati... è stato convenuto in L.159.627.000, salvo conguaglio, corrispondente al costo presunto di esproprio (L.13000) dell'area residenziale concessa, nonché delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (nella misura di mq.26,5 ogni 100 mc.edificabili), per complessivi mq.12.279.

Il suddetto onere viene assunto dal Comune di San Donato Milanese mediante l'utilizzo di quota parte del mutuo di L.250.000.000 ex art.3 L.94/1982 assunto dal Comune stesso con la Cassa DD.PP. tramite il CIMEP.

Il Comune di San Donato Milanese esonera il CIMEP da ogni onere di spesa relativo all'acquisto dell'area concessa in diritto di superficie allo IACPM.

TESTO MODIFICATO

ART. 2


Il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie dell'area di cui agli allegati.....viene convenuto tra il C.I.M.E.P., il Comune di S.Donato Milanese e l'I.A.C.P.M. in L.159.627.000, salvo conguaglio, corrispondenti al costo presunto di esproprio (L.13.000) dell'area residenziale concessa, nonché delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (nella misura di mq.26,5 ogni 100 mc.edificabili), per complessivi mq.12.279.

In relazione ai maggiori costi sostenuti dall'I.A.C.P.M. per lo spostamento dell'intervento edilizio nel lotto SD/3 bis, dopo la originaria localizzazione nel lotto SD/8 e la successiva nel lotto SD/14, invece che dall'I.A.C.P.M. la somma di L.159.627.000 sarà pagata al C.I.M.E.P. dal Comune di S.Donato Milanese, il quale si obbliga in tal senso verso il C.I.M.E.P. stesso, autorizzando lo fin d'ora ad utilizzare, per l'esatta esecuzione di tale obbligazione, quota parte dei proventi del mutuo di Lire 250 milioni ex art.3 L.94/82 contratto con la Cassa DD.PP.

La somma di L.159.627.000 è soggetta a conguaglio in relazione ai costi effettivi di esproprio e di acquisizione delle aree.

Il conguaglio, provvisorio o definitivo, verrà effettuato, ad iniziativa del C.I.M.E.P., sulla base sia della definitiva liquidazione delle indennità di esproprio calcolate secondo la normativa vigente, sia delle determinazioni consensuali di tali indennizzi pattuiti con i proprietari, espropriati e espropriandi nonché degli acquisti effettuati in pendenza di esproprio.

Il conguaglio, positivo o negativo, viene convenuto tra le parti a carico o a favore del Comune di S.Donato Milanese, il quale si obbliga in tal senso nei confronti del C.I.M.E.P.





COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

PROVINCIA DI MILANO

PARTITA IVA n° 00828590158

N. 3944 di protocollo
Ufficio URB/PR/av
Risposta al foglio N. _____
del _____
Div. _____ Alleg. N. _____

20097 Li, 22.2.1988

OGGETTO:

Delega.


Io sottoscritto LUPI. Oreste, Sindaco pro tempore del Comune di san Donato Milanese, nell'impossibilità mia personale e dell'Assessore Anziano ad intervenire alla stipula della convenzione ex art. 35 + 7° comma - legge 865/71, con l'Istituto Autonomo Case Popolari di milano per la concessione di area sul lotto SD/3 bis fissata per il 1.3.1988, a norma dell'art. 157 del T.U. della legge Comunale e Provinciale 4.2.1915 N. 148

D E L E G O

l'Assessore Effettivo Sig. Francesco Forenza ad intervenire all'atto di stipula della convenzione di cui sopra, in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 34 del 14.5.1987, e successiva modificazione deliberata con atto della Giunta Municipale N. 899 del 12.10.1987.



IL SINDACO
(Oreste Lupi)



63

Dottor LUISA MORETTI

20037 PADERNO DUGNANO
Via Piaggio, 2 - Telefono 01.81.204
20154 MILANO
Via Melzi d'Eril, 20 - Tel. 31.77.32 - 31.39.26

Allegato "F" al
Rep. n. 5541/1611




ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA CONSIGLIERE N. 14 DEL 28 LUGLIO 1987

L'anno millenovecentottantasette il giorno ventotto del mese di luglio
alle ore 15.15 in Milano, a seguito di convocazione scritta diramata a

termine di Statuto, si è riunito presso la sede dell'Istituto - viale
Romagna n. 26 - il Consiglio di Amministrazione.



Sono presenti:


| | |
|-------------------------|-----------------|
| Avv. Paride ACCETTI | Presidente |
| Dr. Alessandro BERTOJA | Vice Presidente |
| Sig. Paolo BRAMINI | Segretario |
| Sig. Arteno BISIGHINI | Consigliere |
| Sig. Sergio BONFA' | Consigliere |
| Dr. Luigi CIPRIANI | Consigliere |
| Ing. Pietro CONTI | Consigliere |
| Avv. Fernando DE MATTIA | Consigliere |
| Sig. Luigi FILIPAZZI | Consigliere |
| Sig. Riccardo PINETA | Consigliere |
| Sig. Gianfranco ROGNONI | Consigliere |
| Rag. Armando SERAFINI | Consigliere |

Partecipano inoltre:

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Dr. Giampiero SCOTTI | Coordinatore Generale |
| Rag. Pietro SCOTTI | Direttore Amministrativo |
| Arch. Luigi CARAMELLA | Direttore Tecnico |

ed il Sindaco

Dr. Maurizio MAFFEIS



Redige il verbale la Sig.na Gabriella TAMBORINI

L'ordine del giorno porta:

o m i s s i s

Art. 39°) - Approvazione Convenzioni tra Istituto, Cimep e Comuni della Provincia per la concessione di aree in diritto di superficie e quadri economici

o m i s s i s

Il Presidente, constatato che sono presenti 12 Consiglieri e nessun assente, dichiara valida la seduta ed invita i presenti ad iniziare la trattazione dell'ordine del giorno.

o m i s s i s

Art. 39°) - Convenzioni tra Istituto, Cimep e Comuni della Provincia per la concessione di aree in diritto di superficie e quadri economici.


o m i s s i s

39/4) Comune di S. DONATO MILANESE

Il Presidente sottopone al Consiglio la convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865 tra l'Istituto, il Cimep ed il comune di S.DONATO MILANESE per la concessione del diritto di superficie.

PREMESSO

- che nel comune di S. DONATO MILANESE è stato localizzato un intervento con i fondi di cui alla legge 457/4° B. per l'importo di lire 3.000.000.000.=,
- che la convenzione predisposta tra l'Istituto, il Cimep ed il Comune di S. Donato Milanese è conforme alle prescrizioni del citato art. 35;
- che la Commissione di cui all'art. 63 della legge 22.10.1971 n. 865


A large, stylized handwritten signature in black ink is positioned above a circular official seal. The seal features a central emblem and text around its perimeter, though the details are somewhat faded. The signature appears to be that of an official, likely the President mentioned in the text.

ha espresso parere favorevole nella seduta n. 568 del 18.6.1987;

il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

1°) di autorizzare la sottoscrizione della convenzione con il Comune di S. Donato Milanese per acquisire in diritto di superficie per la durata di anni 90 l'area di mq. 7509,23 distinta nel vigente Catasto Terreni di detto Comune al foglio 17 mappali 276 - 37½b per il corrispettivo pari al costo di acquisizione delle aree presunto in lire 159.627.000.= che viene totalmente assunto dal Comune nonchè al costo delle relative opere di urbanizzazione determinato in lire 300.000.000.= di cui lire 250.000.000.= assunti dal Comune, importi che trovano capienza nell'ammontare complessivo del programma d'intervento, risultante dall'ultimo quadro economico aggiornato ed approvato; 2°) - di autorizzare la rappresentanza legale dell'Istituto, costituita dal Presidente o dal Vice Presidente pro-tempore o dai Consiglieri Sig. Arteno Bisighini e Sig. Sergio Bonfà o Dr. Luigi Cipriani o Ing. Pietro Conti o Avv. Fernando De Mattia o Sig. Luigi Filipazzi o Sig. Riccardo Pineta o Sig. Gianfranco Rognoni o Rag. Armando Serafini, i quali firmeranno ciascuno in unione al Segretario del Consiglio Sig. Paolo Bramini o in sua sostituzione al Coordinatore Generale Dr. Giampiero Scotti o al Direttore Amministrativo Rag. Pietro Scotti o al Direttore Tecnico Arch. Luigi Caramella o al Coordinatore Servizio Progettazione Ing. Angelo Botti, a provvedere alla stipula della convenzione sopra descritta, conferendo alla predetta legale rappresentanza ogni più ampio potere e facoltà onde



accertare l'idoneità dell'area e la libertà della stessa da qualsiasi vincolo, ipoteca, censi, livelli, servitù passive, determinare gli esatti dati catastali, le coerenze, la superficie, individuandola nei tipi planimetrici, stabilirne i prezzi, pagandoli in una o più rate ricevendone le relative quietanze, stipulare esottoscrivere patti speciali, condizioni, servitù e diritti, essere immessi nella proprietà e possesso di acquisto; assumere le spese legali e notarili e fare in genere tutto quanto altro si rendesse utile o necessario senza ulteriori ratifiche da parte del Consiglio stesso.

o m i s s i s

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta ha termine alle ore 19,10

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to: Paolo BRAMINI

F.to: Paride ACCETTI

=====

Repertorio n. 37.740


Copia conforme all'originale esistente sul libro verbali del consiglio di amministrazione dell'"ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO" con sede in Milano, viale Romagna n. 26, libro numerato, bollato, vidimato nelle forme di legge e regolarmente tenuto.

Fatta avvertenza che le parti omesse non annullano, nè contraddicono quanto sopra riportato.

Milano, diciassette settembre millenovecentottantasette.



Paride Accetti



Attestato "H" del Rep. n. 5571/1641



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

PROVINCIA DI MILANO

PARTITA IVA n° 00828590158

N. 2254 di protocollo
Ufficio URB/LA/au
Risposta al foglio N.
del
Div. Alleg. N.

20097 Li, 9.2.1988

C. I. M. E. P.
15 FEB. 1988
ARRIVO

Spettabile
C.I.M.E.P.
Via Pirelli, 30

20124 M I L A N O

OGGETTO:

Dichiarazione di destinazione urbanistica.-

UFFICIO ESPROPRI
22 FEB. 1988
ARRIVO

Vista la richiesta inoltrata in data 2.7.1987 dal C.I.M.E.P. tendente ad ottenere una dichiarazione di destinazione urbanistica di un'area del Comprensorio SD/3 bis del Piano di 167 di questo Comune;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

SI DICHIARA

che i terreni individuati al N.C.T. al fg. 17 mapp. 276 - 37 1/2b sono inseriti in zona C5, residenziale di sviluppo, all'interno del Comprensorio SD/3 bis del Piano di 167 di questo Comune.

La presente si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

✓ L'Assessore all'Urbanistica
(Francesco Forenza)

Forenza

UFFICIO CONVEZIONI
25 FEB. 1988
ARRIVO



15 FEB. 1988

UFF. ESPROPRI

pp. 26.2.88 = Prot. *Amadei e Uff. Esp.*

Registrato a Milano - Ufficio Atti Pubblici - il 10 marzo
1988 al n. 2529 Serie IV - Esatte Lire 150.200.=

* * *. * * *

La presente copia è conforme al suo originale, consta di
numero sessantotto pagine ed una planimetria e si rilascia
per gli usi consentiti dalla Legge.

MILANO li 8 MARZO 1990



